REGIONE PUGLIA

Elezioni regionali 2020

Pubblicazione n. 3 – Puglia

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature





Bari, (data protocollo)

Prot. 1908/SP del 05/08/2020

Oggetto: Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale.

Al fine di darne ampia ed immediata diffusione, le presenti disposizioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Presidenza (VENNERI)

Il Presidente della Regione (EMILIANO)

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

SEZIONE I LISTE CIRCOSCRIZIONALI

§ 1. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.

Per la presentazione delle candidature relative alle liste circoscrizionali per l'elezione dei Consiglieri regionali nella Regione Puglia, la legge richiede che vengano prodotti la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale mod. A/2020, da utilizzare per la presentazione di liste espressione di Partiti / Movimenti / Gruppi politici obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni (strettamente legato al mod. A1_2020), o mod. C/2020, da utilizzare per la presentazione di liste espressione di soggetti esonerati a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.);
- b) certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- c) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista circoscrizionale nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- d) dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
 - La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il candidato attesta di non trovarsi in alcune delle situazioni di incandidabilità, previste dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 mod. A2/2020;
- *e)* dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta mod. A3/2020;
- f) analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dal candidato Presidente collegato mod. A4/2020;
- g) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione mod. A5/2020.

Le Liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di **rilievo nazionale** che, a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, non siano esonerate dalla sottoscrizione degli elettori,

devono allegare, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Si ritiene opportuno rappresentare che, come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 1232/00 del 13 dicembre 2000 e, successivamente, con sentenza della V sezione n. 2178 del 16 aprile 2012, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000):
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'artico 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – «non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.».

§ 2. – Lista circoscrizionale dei candidati.

Il territorio della Regione è ripartito in **sei circoscrizioni elettorali** alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle **province pugliesi** istituite con leggi della Repubblica.

In ogni circoscrizione elettorale provinciale sono presentate liste concorrenti di candidati alla carica di Consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un **Gruppo** di liste.

Più **Gruppi di liste circoscrizionali**, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di **due delegati** autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal **notaio**, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è sottoscritta dai **delegati delle liste circoscrizionali costituenti il Gruppo** ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente.

In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi ad essa assegnati e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ogni lista deve essere assicurata, inoltre, la rappresentanza di entrambi i sessi. Nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina.

La determinazione del numero minimo e massimo dei candidati di ciascuna lista, così come la determinazione delle quote di genere è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 8, comma 14, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni) (cfr. TABELLA – A)

Di tutti i candidati Consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo, data di nascita (per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito) e codice fiscale (dato non obbligatorio bensì necessario per una puntuale verifica delle candidature multiple consentite dall'art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni). Inoltre, l'elencazione dei candidati deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.

§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale.

Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8:00 del trentesimo giorno alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 il primo giorno, e dalle ore 8:00 sino alle ore 12:00, il secondo giorno.

La lista circoscrizionale dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Nella presente pubblicazione, nella parte relativa alla modulistica, sono presenti gli schemi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- ▲ mod. A/2020 (strettamente legato al mod. A1/2020), per la presentazione di liste espressione di Partiti/Movimenti/Gruppi politici obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni;
- ▲ mod. C/2020, per la presentazione di liste espressione di soggetti esonerati a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Presentazione delle candidature Requisiti sostanziali:

A) – NUMERO DEI PRESENTATORI.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 8, comma 8, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Al riguardo, si segnala il disposto di cui al comma 5, dell'art. 1-bis, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, introdotto dalla legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, il quale, alla luce della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, detta disposizioni afferenti lo svolgimento delle elezioni

delle regioni a statuto ordinario, fatta salva, ovviamente, per ciascuna regione la possibilità di prevedere disposizioni diverse.

In particolare, la citata norma, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, quale misura idonea a prevenire il contagio, oltreché il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni regionali 2020, ha ridotto a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature.

Pertanto, in ragione del combinato disposto delle richiamate norme, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta:

- a) da almeno 250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 334 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 584 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 667 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Appare logicamente inammissibile, oltreché contrario alla funzione che la legge assegna alla dichiarazione di presentazione, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste. Quindi, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale, pena l'erogazione di gravi sanzioni.

A norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto con atto autenticato da notaio.

B) – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno della lista, il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale¹ del candidato Presidente collegato, il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale¹ dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 53/1990; deve essere indicato il comune

Dato necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica sia dei collegamenti del candidato presidente con le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature a consigliere regionale multiple (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto (8, comma 10, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presentazione della lista da parte di coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento può essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la sua dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi a un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale da allegare agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

C) – AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei soggetti sotto riportati, espressamente indicati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'articolo 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165:

- ➤ Notai;
- > giudici di pace;
- ➤ cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale;
- > segretari delle procure della Repubblica;
- > presidenti delle province;
- > sindaci metropolitani;
- > sindaci;
- > assessori comunali e provinciali;
- > componenti della conferenza metropolitana;
- > presidenti dei consigli comunali e provinciali;
- > presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali;
- segretari comunali e provinciali;
- > funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia;
- > consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e deve contenere l'indicazione del Comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), ha univocamente ribadito che **i pubblici ufficiali**

stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Negli stessi sensi si era in precedenza espresso anche il Ministero della Giustizia.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, Sezione terza, ha affermato (cfr. tra le altre, la sentenza n. 1990/2016) che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

L'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale o anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

D) – INDICAZIONE DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA MEDESIMA AUTORIZZATI A DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE E DEI DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE.

A pena di nullità, la presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati deve essere accompagnata dalla **dichiarazione di collegamento** di cui all'art. 8, comma 2, *della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.* Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della 1. 53/1990 e successive modificazioni.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 8, comma 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista circoscrizionale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste. Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto, ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

Appena se ne manifesti la necessità, i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà loro concessa per inviare un commissario presso il Comune inadempiente, per far sì che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità.

Altro documento, da allegare alla lista circoscrizionale, è la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista medesima (art. 8, comma 17, della L.R. 28 gennaio 2015, n. 2 successive modificazioni), la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 – di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dalla legge (art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno;

inoltre, colui che è Presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un'altra regione.

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – a eliminare le candidature eccedenti, ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo.

Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo la prima.

Nella modulistica allegata alla presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura a consigliere regionale in una lista circoscrizionale (mod. A2/2020).

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Con riguardo all'età minima di **ogni candidato**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18º anno di età nel giorno fissato per la votazione** (art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).

\S 6. – Certificato attestante che i candidati siano elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione delle candidature dev'essere, inoltre, corredato dai certificati attestanti che i candidati siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 8, comma 17, lett. d), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine dovrà essere presentato, per ogni lista circoscrizionale, un modello di contrassegno, da riprodurre ovunque necessiti (schede di votazioni, manifesti recanti le liste dei candidati, siti internet istituzionali, ecc).

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di congiuntamente o isolatamente confondibilità, considerati, oltre rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigie costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature (art. 8, comma 17, lett. e), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)

Pertanto, per le liste che utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di **rilievo nazionale** deve essere allegata, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Detta dichiarazione non si reputa necessaria per le liste espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione della elezione anche in una sola delle Camere esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni.

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato.

Al fine di evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico. I contrassegni devono essere prodotti in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio dal diametro di centimetri 10 (per la riproduzione sul

manifesto delle liste dei candidati) e da un cerchio dal diametro di **centimetri 3** (per la riproduzione sulle schede di votazione).

Si ritiene, altresì, di suggerire che siano riportate le indicazione di <u>scala</u> <u>cromatica</u>: in tal modo, gli stessi presentatori avranno la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come apparirà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista circoscrizionale, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su <u>supporto informatico</u>, ad esempio su compact disc, nei formati «.jpeg» e «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64».

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

Resta inteso che il contrassegno consegnato su supporto informatico dovrà costituire una fedele riproduzione di quello formalmente presentato su supporto cartaceo e successivamente ammesso.

È appena il caso di evidenziare che nessun rilievo giuridico assume l'eventuale difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse riscontrarsi nei contrassegni **riportati sulla documentazione prodotta a corredo di liste o gruppi di liste**, rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni richiesti per la stampa delle schede.

Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede, fermi restando ovviamente i criteri di composizione fissati nelle **tabelle** allegate al **Decreto del Presidente della Giunta regionale** di cui all'art. 7, comma 10, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., l'altezza tradizionale della scheda sarà inevitabilmente aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei contrassegni. In tali casi, però, non dovrà essere lasciato alcuno spazio nella zona inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.

Nella parte relativa alla modulistica della presente pubblicazione, è presente il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327 del 3 agosto 2020 di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali 2020, nonché uno schema di dichiarazione per la presentazione del simbolo (mod. A5/2020).

§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Come già rilevato nel paragrafo 3 (*lettera* D), *ultimo periodo*), è necessario che le liste circoscrizionali si colleghino, *a pena di nullità della stessa presentazione*, con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Pertanto, i delegati di ogni *lista circoscrizionale* devono dichiarare il collegamento con un candidato Presidente. La dichiarazione predetta ha efficacia solo se convergente con l'analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente, nei confronti delle *liste circoscrizionali di ogni Gruppo a lui collegato (art. 8, commi, 2, 6 e 18, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).*

Nella modulistica si allegano gli schemi delle predette dichiarazioni che, ove ritenuto, i soggetti interessati potranno prendere a modello:

- ▲ mod. A3/2020 Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
- ▶ mod. A4/2020 Dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale alle liste circoscrizionali di un Gruppo.

§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

SEZIONE II CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

§ 10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.

L'art. 2, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che, per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità, la presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale siano effettuate presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello della città capoluogo di regione.

La presentazione, che deve avvenire dalle ore 8:00 del trentesimo giorno alle ore 12:00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso.

Con il medesimo atto di delega il candidato Presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.

Per la presentazione della candidatura la legge regionale richiede la produzione delle dichiarazioni e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione- mod. B/2020;
- b) delega alla presentazione della candidatura e alla rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale- mod. B/2020;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità mod. B1/2020;
- d) dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incandidabilità mod. B1/2020;
- *e*) dichiarazione di accettazione del collegamento del candidato Presidente con uno o più gruppi di liste circoscrizionali mod. B1/2020;
- f) analoga e convergente dichiarazione di collegamento resa dai delegati di ogni Gruppo di liste collegato mod. B2/2020;
- g) certificati attestanti l'iscrizione del candidato Presidente e del delegato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

§ 11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a Presidente della Giunta.

Si ricorda che l'art. 8 della su richiamata legge regionale, al comma 3, prevede che "le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali", mentre, il successivo comma 5, afferma che "le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste".

Ne consegue che, presupposto fondamentale per presentare la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, è quello di essere sostenuto (collegato) da almeno un Gruppo di liste circoscrizionali, ossia da almeno tre liste che si identificano con il medesimo contrassegno in tre circoscrizioni provinciali.

La persona che intende proporre la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve presentare un'apposita dichiarazione scritta, a firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 53/90.

La legge regionale non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione, sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali dalla legge richiesti.

Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione contestuale di presentazione della candidatura e di delega alla presentazione ed alla rappresentanza, che potrà essere preso a modello da coloro che intendono proporsi candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale (mod. B/2020).

§ 12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesistenza di situazioni di incandidabilità.

A pena di esclusione, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di insussistenza delle situazioni di incandidabilità (art. 2, comma 7, lettere b), c) ed e), della L.R. n. 2/2005, e ss.mm ii.).

Per la compilazione di tali dichiarazioni non è richiesta alcuna speciale formulazione.

E' necessario, però, che il candidato dichiari espressamente:

- di voler accettare la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- di accettare il collegamento con le liste circoscrizionali del Gruppo o dei Gruppi che hanno dichiarato di collegarsi alla sua candidatura;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (tale dichiarazione deve essere resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000).

Il documento dev'essere firmato dal candidato ed autenticato da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque – nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura – esponga fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Con riguardo all'età minima del **candidato Presidente**, questi **deve aver compiuto o compiere il 18º anno di età nel giorno fissato per la votazione** (art. 1 della L. 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).

Non essendoci un espresso divieto normativo, si ritiene che un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possa candidarsi contemporaneamente come Consigliere regionale.

In tale ipotesi sarà chiamato ad osservare gli stessi obblighi che la legge impone ai candidati Consiglieri.

In particolare, non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

Nella parte relativa alla modulistica, della presente pubblicazione, è presente uno schema di dichiarazione (mod. B1/2020) in cui sono contenute:

- 1. l'accettazione della candidatura;
- 2. l'accettazione del collegamento con le liste circoscrizionali di uno o più Gruppi;
- 3. la dichiarazione dell'insussistenza delle situazioni di incandidabilità.

§ 13 – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

È stato precisato che, **a pena di esclusione** della stessa candidatura, è necessario il collegamento con uno o più Gruppi di Liste circoscrizionali.

Pertanto, il candidato Presidente, deve allegare alla presentazione della propria candidatura, una convergente dichiarazione di collegamento sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali di ogni Gruppo collegato.

Nella dichiarazione di collegamento, i delegati designano, altresì, due rappresentanti del Gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale.

Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modificazioni.

Nella modulistica allegata è presente uno schema di dichiarazione di collegamento, che potrà essere preso a modello (mod. B2/2020).

§ 14. – Certificato attestante che il candidato Presidente ed il suo delegato sono elettori di un Comune della Repubblica.

L'atto di presentazione della candidatura dev'essere, inoltre, corredato dai certificati attestanti che il candidato Presidente ed il suo delegato sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 2 comma 7, lett. d) della L.R. n. 2/2005, e ss.mm.ii.).

Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 15. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.

Come già riferito, per ciascuna circoscrizione elettorale, la presentazione delle liste circoscrizionali deve avvenire alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso la sede del Tribunale del capoluogo di provincia, mentre, le candidature alla carica di Presidente della Giunta vanno presentate alla cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione presso la quale ha sede l'Ufficio centrale regionale.

Tale operazione dev'essere effettuata dalle ore 8:00 del 30° giorno alla ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Per consentire la presentazione delle candidature, entrambe le cancellerie restano aperte *quotidianamente*, *compresi i giorni festivi*, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, il primo giorno, e dalle ore 8:00 sino alle ore 12:00, il secondo giorno.

§ 16. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista circoscrizionale e per ogni candidatura a Presidente che venga depositata presso i rispettivi uffici, dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi (modd. A7/2020 – B3/2020).

Il verbale dev'essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore.

Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore, mentre l'altra verrà allegata agli atti da consegnare, rispettivamente all'Ufficio centrale circoscrizionale e all'Ufficio centrale regionale.

Le cancellerie, secondo l'ordine di presentazione, al solo fine della verbalizzazione, attribuiranno a ciascuna lista e a ciascun candidato Presidente una numerazione progressiva *provvisoria*. Si precisa che detta numerazione non ha rilievo ai fini della riproduzione delle candidature su manifesti e schede di votazione,

per il cui ordine si farà riferimento ad un precipuo sorteggio (per i dettagli v. paragrafo 23).

Il verbale di ricevuta oltre ad indicare il giorno e l'ora di presentazione, deve contenere l'elenco particolareggiato di *tutti* gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete o esonerate; deve, altresì, riportare il numero d'ordine *provvisorio* attribuito al momento della presentazione.

E' opportuno precisare che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritenga irregolari o se presentati tardivamente.

È, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere come, ad esempio, l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni.

Le cancellerie – immediatamente dopo la ricezione delle candidature con i relativi documenti – dovranno rimetterle ai rispetti Uffici centrali per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA

§ 17. – Composizione degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale.

Presso le sedi dei Tribunali di ogni comune capoluogo di provincia è costituito un Ufficio centrale circoscrizionale (art. 1, comma 2, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni; art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

Inoltre, presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione, è costituito l'Ufficio centrale regionale (art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).

Sia gli Uffici centrali circoscrizionali, che l'Ufficio centrale regionale sono composti da tre magistrati, uno dei quali incaricato di svolgere le funzioni di Presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire *entro il terzo giorno successivo* a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale *entro cinque giorni* dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede che agli Uffici centrali circoscrizionali possano essere aggregati altri magistrati per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate.

Nulla è invece, stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun Ufficio centrale e per lo svolgimento delle operazioni di competenza degli Uffici medesimi (esame delle candidature; completamento delle operazioni delle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).

Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della loro costituzione, siano nominati anche dei membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari.

§ 18. – Operazioni dell'Ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali devono compiere, ai sensi degli artt. 2, comma 9, e 10, comma 1, lettere c), f), e g) della LR 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

L'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, vorranno valutare l'opportunità di dare avvio alle proprie attività non appena dalle rispettive cancellerie sarà fornita notizia di avvenute presentazioni.

Di seguito si riportano le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale sono tenuti a compiere in sede di ammissione delle candidature.

I - LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

(art. 10, comma 1, lett. f) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)

1 — Accertamento della data in cui sono state presentate le liste.

La prima operazione che ogni Ufficio centrale circoscrizionale deve compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro le ore 12:00 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

Qualora dovesse essere accertato che una lista sia stata presentata oltre tale termine l'Ufficio la dichiarerà non valida.

2 — Verifica del numero dei presentatori di ogni lista circoscrizionale, ovvero, verifica del diritto di esonero dalle sottoscrizioni dei presentatori.

A norma dell'art. 8, commi 8, delle L.R. n. 2005, e ss.mm.ii., le liste devono essere presentate:

- da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Al riguardo, si segnala, però, il disposto di cui al comma 5, dell'art. 1-bis, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, introdotto dalla legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, il quale, stante la situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, quale misura idonea a prevenire il contagio, e per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni regionali in corso, ha ridotto a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature.

Pertanto, in ragione del combinato disposto delle richiamate norme, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta:

- e) da almeno 250 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- f) da almeno 334 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- g) da almeno 584 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- h) da almeno 667 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Con riguardo alla presentazione delle candidature si evidenzia, altresì, che giusta previsione contenuta nell'art. 8, comma 9, della su richiamata L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 sono esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo Consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal Consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

Pertanto, ove non ricorra una delle condizioni che danno titolo all'esonero delle sottoscrizioni, gli Uffici centrali circoscrizionali, per ogni lista presentata controlleranno la corrispondenza del numero di presentatori.

A tale scopo effettueranno due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale e negli altri atti a essa eventualmente allegati;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della circoscrizione, documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Ciascun elettore, infatti, può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di UNA SOLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE (art. 8, comma 11, L.R. n. 2/2005 e ss.mm.ii.).

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

3 — Esame di ogni lista circoscrizionale e della posizione dei singoli candidati.

La successiva operazione che gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno compiere è quella dell'esame di ogni lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare se la lista abbia un numero di candidati non inferiore e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione con decreto del Presidente della Regione.

Quando i candidati compresi nella lista siano in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida.

Diversamente, quanto contenga un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro il limite cancellando gli ultimi nominativi.

Per quanto attiene il rispetto delle percentuali stabilite, dall'art. 8, comma 13, della legge regionale, per assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno delle liste, nessun controllo è chiamato ad effettuare l'Ufficio centrale circoscrizionale, in quanto per le liste non rispettose delle proporzioni sono previste sanzioni che saranno irrogate dal Consiglio regionale dopo la sua proclamazione.

b) Controllo della sussistenza, per ogni candidato, di situazioni di incandidabilità, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni da parte dei candidati presidenti.

- SITUAZIONI DI INCANDIDABILITÀ

I - Con riferimento alle elezioni regionali, l'articolo 7 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, stabilisce che:

non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque ricoprire le cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale, Amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all' articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 235 del 2012 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle situazioni stesse.

II - Con riferimento all'accertamento dell'incandidabilità, in occasione delle elezioni regionali, l'articolo 9 del citato D.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, **una dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, **attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità di cui all'art. 7.**

Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette situazioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora una situazione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la situazione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

III - Inoltre, l'articolo 15 dell'indicato D.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che:

Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste), nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'incandidabilità non derivante da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni.

IV - L'Ufficio centrale circoscrizionale con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di situazioni di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 9, comma 1,

del D.lgs. n. 235 del 2012, nonché d'ufficio – controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:

- 1. **verificando le prescritte dichiarazioni** sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna situazione di incandidabilità;
- attivandosi al fine di accertare d'ufficio la sussistenza di eventuali situazioni di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;
- 3. **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora una situazione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

V - Gli Uffici procedono alle altre operazioni che consistono nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, sia stata depositata la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, della L. n. 53/90. Occorrerà verificare, inoltre, che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Dovranno essere cancellati dalla lista — oltre ai candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di una situazione di incandidabilità — anche quelli per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura oppure la stessa non risulti completa.

Dovrà essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista circoscrizionale, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura firmata dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14, della L. n. 53/90.

Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento.

Saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali per le quali manchino:

- la prescritta dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- la relativa convergente dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se per tutti i candidati nelle liste circoscrizionali siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

I candidati nelle liste che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale.

Se – per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d) – la lista che contenga un limitato numero di candidati venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

4 — Esame dei contrassegni di lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà esaminare i contrassegni, delle liste circoscrizionali.

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente utilizzati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;

- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne immediata comunicazione ai delegati della lista il cui contrassegno viene ricusato, invitando i delegati medesimi a presentare un contrassegno diverso non più tardi delle ore 9:00 del mattino successivo al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste (cioè non più tardi delle ore 9:00 del mattino del 27º giorno antecedente quello della votazione).

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

II – OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

L'Ufficio centrale regionale per ogni candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale dovrà:

- accertare la data e l'ora in cui è stata presentata;
- accertare che vi sia la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dal candidato con firma autenticata mod. B/2020;
- accertare che siano state effettuate la dichiarazione di accettazione della candidatura, la dichiarazione di accettazione del collegamento con il Gruppo o i Gruppi di liste circoscrizionali collegati, la dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incandidabilità, previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 mod. B1/2020;
- accertare che, di ogni Gruppo collegato al candidato Presidente, sia stata allegata la convergente dichiarazione di collegamento - mod. B2/2020;
- accertare che siano stati allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica sia del candidato, che dei delegati alla presentazione.

Quindi, effettuati i suddetti accertamenti, l'Ufficio centrale regionale, verifica se le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge, ossia entro le ore 12:00 del 29º giorno antecedente quello della votazione.

Qualora dovessero accertare che una candidatura sia stata presentata oltre tale termine la dichiarerà non valida.

Successivamente, l'Ufficio centrale passa ad esaminare la posizione dei singoli candidati. A tale scopo, effettua i seguenti controlli:

- controllo della insussistenza delle situazioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Relativamente a questo aspetto si rinvia a quanto precisato al paragrafo relativo all'ammissione delle liste circoscrizionali;

- controllo del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica per verificare, di tutti i candidati Presidenti, il compimento del 18° anno nel giorno delle elezioni;
- controllo delle dichiarazione di collegamento e delle relative accettazioni. Occorrerà, verificare la convergenza delle dichiarazioni di collegamento effettuate dai Gruppi di liste (mod. B2/2020) con la dichiarazione di accettazione del collegamento effettuate dai candidati Presidenti (mod. B1/2020).

All'esito del controllo saranno esclusi:

- i candidati Presidenti per i quali non risulterà provato il collegamento con almeno un Gruppo di liste circoscrizionali;
- i Gruppi di liste circoscrizionali per i quali non risulterà provata l'accettazione del collegamento da parte di un candidato Presidente;
- le liste di circoscrizioni per le quali non risulterà provata l'adesione al collegamento fatto dalle altre liste del Gruppo.

L'Ufficio centrale regionale acquisisce le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali per verificare l'avvenuta ammissione delle liste del Gruppo in almeno tre circoscrizioni ai fini di valutare l'esclusione delle candidature alla carica di Presidente che non siano collegate con un gruppo di liste ammesse (art. 8, comma 3, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.).

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con la firma del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000 e possono essere contenute in un documento unico.

§ 19. - Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'Ufficio centrale regionale anche per la verifica delle condizioni di ammissibilità rispetto alla dichiarazione di collegamento delle liste circoscrizionali e della relativa convergenza con la dichiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale, nonché della presentazione delle liste collegate in almeno tre circoscrizioni provinciali con il medesimo contrassegno.

L'Ufficio centrale regionale, dopo aver acquisito le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, procede all'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e all'ammissione delle liste aventi medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni, comunicandone l'esito a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

§ 20. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi il giorno successivo (27° giorno antecedente quello della votazione) alle ore 9:00 per udire eventualmente i delegati delle liste, dei Gruppi e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale contestati o modificati, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi. Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate ai delegati nella stessa giornata. Poiché la comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste, di Gruppi di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni.

Non è consentito presentare, sia pure in liste con identico simbolo, la stessa candidatura per la carica di Consigliere regionale in più di tre circoscrizioni elettorali (art. 8, comma 16, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.).

Per rendere effettivo il divieto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per presentare le liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature. Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista previsto per le operazioni concernenti le ammissione delle candidature. A tal fine si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime liste sono state presentate.

§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine alle presentazioni delle candidature e, comunicate ai delegati, le decisioni adottate, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale sospendono le operazioni.

Contro le decisioni negative di detti Uffici, i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all'Ufficio centrale

regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui al citato art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii..

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature proseguiranno l'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per presentare i detti ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notificazione della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.

Se invece siano stati presentati ricorsi all'Ufficio centrale regionale, i predetti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Di seguito sono indicate le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste circoscrizionali e alle candidature alla carica di Presidente delle Giunta (solamente dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni, qualora tali ricorsi siano stati presentati).

1 — Numerazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste di tutti i Gruppi ammessi (art. 2, comma 9, lett. f), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)

Al fine del relativo ordine di stampa sulla scheda di votazione e sui manifesti di ogni circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, alla presenza dei rappresentanti dei candidati Presidenti e dei Gruppi di liste, appositamente convocati, assegna, mediante due distinti sorteggi:

- un numero progressivo a ciascun candidato Presidente ammesso;
- un numero progressivo a ciascun Gruppo di liste ammesso.

Di seguito, **per ciascuna circoscrizione**, tenendo conto dell'ordine dei due sorteggi, l'Ufficio centrale regionale, **rinumera le liste circoscrizionali**, assegnando una numerazione progressiva, senza soluzione di continuità, partendo dalla lista del Gruppo collegato al candidato Presidente sorteggiato con il numero 1, per finire a quella del Gruppo collegato con il candidato Presidente con il numero più alto.

Si sottolinea l'importanza delle operazioni di rinumerazione, da effettuare per ogni circoscrizione, al fine di dare una numerazione progressiva alle liste ivi presenti, non essendo indispensabile la presenza delle stesse in tutte le sei circoscrizioni. Infatti, il dettato di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 ne ritiene sufficienti tre "Le liste circoscrizionali sono ammesse se

presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge" (al riguardo cfr. la esemplificazione di seguito riportata).

Le operazioni di cui si è detto, quindi, determinano il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale, in ogni circoscrizione, vanno riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati Presidenti ed i contrassegni delle liste collegate.

L'esito di detta operazione è comunicato, senza indugio, agli Uffici centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui sono tenuti.

ESEMPLIFICAZIONE DI SORTEGGIO E SUSSEGUENTE RINUMERAZIONE.

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PRESIDENTI

Numero di presentazione	CANDIDATI PRESIDENTI	COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE			
		ARANCIO			
1	TIZIO	BIANCO			
		CELESTE			
		VERDE			
	CAIO	AZZURRO			
2		ROSSO			
		GRIGIO			
3	SEMPRONIO	INDACO			
	SEIVIPROIVIO	LILLA			
4	ROSSI	VIOLA			

SORTEGGIO PRESIDENTI

Numero sorteggio	CANDIDATI PRESIDENTI	COLLEGAMENTI CON GRUPPI DI LISTE
1	ROSSI	VIOLA
2	SEMPRONIO	INDACO - LILLA
3	TIZIO	ARANCIO - BIANCO -
	11210	CELESTE - VERDE
4	CAIO	AZZURRO - ROSSO - GRIGIO

PRESENTAZIONE GRUPPI LISTE

Numero di presentazione	GRUPPI LISTE	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE			COLLEGAMENTI CON I PRESIDENTI			
1	ARANCIO	ВА		BR	FG	LE		
2	BIANCO	ВА	BAT	BR	FG	LE	TA	T1710
3	CELESTE		BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO
4	VERDE	ВА	BAT	BR	FG	LE	TA	
5	AZZURRO			BR	FG	LE	TA	
6	ROSSO	ВА	BAT	BR	FG	LE		CAIO
7	GRIGIO	ВА	BAT	BR	FG	LE	TA	
8	VIOLA	ВА		BR		LE		ROSSI
9	INDACO	BA		BR	FG	LE	TA	SEMPRONIO
10	LILLA	ВА			FG	LE	TA	SEIVIP KOIVIO

SORTEGGI GRUPPI LISTE

NUMERO SORTEGGIO	GRUPPI LISTE	CIRCO	CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DI AMMISSIONE			COLLEGAMENTI CON I PRESIDENTI		
1	VERDE	ВА	BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO
	VENDE	DA	DAI	DK	ru	LC	IA	11210
2	CELESTE		BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO
3	LILLA	ВА			FG	LE	TA	SEMPRONIO
4	INDACO	ВА		BR	FG	LE	TA	SEMPRONIO
5	ARANCIO	ВА		BR	FG	LE		TIZIO
6	GRIGIO	ВА	BAT	BR	FG	LE	TA	CAIO
7	AZZURRO			BR	FG	LE	TA	CAIO
8	ROSSO	ВА	BAT	BR	FG	LE		CAIO
9	VIOLA	ВА		BR		LE		ROSSI
10	BIANCO	ВА	BAT	BR	FG	LE	TA	TIZIO

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BARI

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE		
1	ROSSI	VIOLA	1		
		LILLA	2		
2	SEMPRONIO	INDACO	3		
	TIZIO	VERDE	4		
3		ARANCIO	5		
		BIANCO	6		
	<u> </u>				
4	CAIO	GRIGIO	7		
4	CAIO	ROSSO	8		

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BAT

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE		
1	ROSSI				
2	2 SEMPRONIO				
		VERDE	1		
3	TIZIO	CELESTE	2		
		BIANCO	3		
	-				
4	CAIO	GRIGIO	4		
4	CAIO	ROSSO	5		

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE BRINDISI

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	INDACO	2
		VERDE	3
	TIZIO	CELESTE	4
3		CELESTE	4
		ARANCIO	5
		BIANCO	6
	CAIO	GRIGIO	7
4		AZZURRO	8
		ROSSO	9

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE FOGGIA

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
		-	-
1	ROSSI		
2	SEMPRONIO	LILLA	1
	SEIVIPROIVIO	INDACO	2
	TIZIO	VERDE	3
		CELESTE	4
3		ARANCIO	5
		BIANCO	6
		GRIGIO	7
4	CAIO	AZZURRO	8
		ROSSO	9

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE LECCE

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
1	ROSSI	VIOLA	1
2	SEMPRONIO	LILLA	2
_	SEIVIPRONIO	INDACO	3
	TIZIO	VERDE	4
		CELESTE	5
3		ARANCIO	6
		BIANCO	7
		GRIGIO	8
4	CAIO	AZZURRO	9
		ROSSO	10

RINUMERAZIONE CIRCOSCRIZIONE TARANTO

NUMERO SORTEGGIO PRESIDENTE	CANDIDATO PRESIDENTE	LISTE COLLEGATE	RINUMERAZIONE LISTE
-		•	•
1	ROSSI		
2	SEMPRONIO	LILLA	1
	SEIVIPRONIO	INDACO	2
		VERDE	3
3	TIZIO	CELESTE	4
		BIANCO	5
4	CAIO	GRIGIO	6
		AZZURRO	7

2 — Assegnazione di un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale da parte degli Uffici centrali circoscrizionali (art. 10, comma 1, lett. g), L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni)

Gli Uffici centrali circoscrizionali, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature ed al **numero d'ordine di sorteggio definitivo**, assegna un numero ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

L'operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto viene eseguita dopo che siano stati fatti tutti i rilievi, dopo che siano stati presi in esame tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi all'Ufficio centrale regionale contro le esclusioni di candidati. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso rispetto a quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati.

Completate tutte le formalità relative all'esame e all'ammissione delle candidature, gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno tempestivamente comunicare alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ufficio, le liste definitivamente ammesse con l'indicazione dei relativi contrassegni e dei candidati Presidenti collegati, affinché venga provveduto ai seguenti adempimenti:

a) Stampa delle schede di votazione (cfr. TABELLE allegate al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327 del 3 agosto 2020);

b) Stampa del manifesto dei candidati (cfr. TABELLA – B).

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che il controllo della corretta stampa dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare alle Prefetture sia effettuato sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Presidente dell'Ufficio centrale regionale e del Presidente di ciascun Ufficio centrale circoscrizionali. Tali comunicazioni dovranno, quindi, portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature.

Analogamente, i contrassegni delle liste ammesse dovranno essere trasmessi alle Prefetture - U.t.G. con il visto di autenticazione dei Presidenti degli anzidetti consessi. Saranno, altresì, trasmessi i supporti informatici, eventualmente depositati, contenenti i files dei contrassegni.

I manifesti dovranno riportare:

- nella parte superiore, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale, secondo il numero assegnato dal sorteggio;
- nella parte inferiore, in corrispondenza del candidato Presidente collegato, le liste circoscrizionali, secondo il numero d'ordine di sorteggio definitivo comunicato dall'Ufficio centrale regionale a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Stampati i manifesti della circoscrizione elettorale, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvederanno a ripartirli tra i comuni del comprensorio al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione ENTRO E NON OLTRE l'8^ GIORNO antecedente quello fissato per la votazione.

§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Terminate le operazioni di cui al n. 1 del paragrafo 23, l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali devono comunicare con ogni sollecitudine alle Prefetture – UU.tt.GG., le candidature ammesse, affinché le portino a conoscenza dei Sindaci per gli adempimenti di competenza delle Giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale a norma dell'art. 3 della L. 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al paragrafo precedente devono, infine, comunicare ai Sindaci dei Comuni compresi nella circoscrizione elettorale di competenza, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale entro il giovedì precedente la data della votazione (art. 8, comma 19, L.R. 28gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii. – art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione che invieranno ai comuni.

CAPITOLO V

I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale - Persone legittimate a presentare ricorso.

L'art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii, affida all'Ufficio centrale regionale le decisioni dei ricorsi contro la eliminazione di Gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati.

La successiva lett. f) del medesimo articolo, riconosce ai delegati di lista la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Non tutte le decisioni, però, possono essere impugnate. Infatti, per espressa previsione normativa, la tutela è riconosciuta esclusivamente contro le decisioni di "eliminazione di liste o di candidati".

Il legislatore ha voluto evitare che le liste circoscrizionali o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale.

Per quanto attiene la eliminazione di Gruppi di liste o di candidati Presidenti, non essendoci identica esplicita previsione normativa, che attribuisca la facoltà di proporre ricorso ai delegati di Gruppo ed ai delegati dei candidati Presidenti, si ritiene che la stessa possa essere riconosciuta ai delegati delle liste collegate, in quanto portatori di interesse specifico.

§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi.

I ricorsi devono essere depositati entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 10, comma 1, lett. f), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii.).

I ricorsi devono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale; essi devono essere depositati entro l'anzidetto termine e a pena di decadenza nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale. Il ricorso deve essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 29. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati all'Ufficio centrale regionale devono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici centrali circoscrizionali in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, devono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione previste dall'art. 10, comma 1, lett. c), della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e ss.mm.ii., corredati delle anzidette deduzioni.

§ 30. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi entro due giorni dalla loro ricezione.

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale le comunica nelle 24 ore successive sia ai ricorrenti, sia agli Uffici centrali circoscrizionali dai quali i ricorsi sono pervenuti.

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione via e-mail o telegrafica al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge e illustrate nel capitolo quarto.

§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio centrale regionale decide i ricorsi in via amministrativa avverso le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali con le quali siano stati esclusi candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, liste circoscrizionali o singoli candidati di lista, possono essere impugnati in sede giurisdizionale, in primo grado, dinanzi al tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di Stato.

Sulla questione, si ritiene opportuno segnalare le importanti innovazioni introdotte, in linea generale, dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) e successive modificazioni.

Infatti, superando recenti contrasti giurisprudenziali e anticipando le statuizioni della Corte costituzionale contenute nella sentenza 7 luglio 2010, n. 236 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 83-undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, proprio nella parte in cui escludeva la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni comunali, provinciali e regionali, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti) viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali.

A tale riguardo, con il nuovo rito previsto dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo e successive modificazioni, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio, innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione degli atti impugnati.

Il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale contro l'atto o gli atti di esclusione dalla competizione elettorale deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso in cui è stata effettuata la citata affissione;
- b) depositato presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti in giudizio devono indicare, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione si svolge, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notificazione del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per quella del ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicare nello stesso giorno.

La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo alle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha ritenuto fondate e ha inteso fare proprie.

La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla Segreteria del Tribunale amministrativo regionale all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R., deve essere, a pena di decadenza:

- a) notificato direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata (PEC) o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (cioè all'Ufficio centrale circoscrizionale e/o all'Ufficio centrale regionale per quanto riguarda le elezioni regionali), alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso in appello mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e questa pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione, in tal modo, si ha per avvenuta il giorno stesso della citata affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi.
- b) depositato in copia presso il Tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
- c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato interviene, sul predetto ricorso in appello, entro tre giorni (articolo 129, comma 9, che stabilisce l'applicabilità nel giudizio di appello delle disposizioni per il primo grado).

Ai giudizi di cui sopra non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2, dello stesso codice del processo amministrativo. Pertanto, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini della decorrenza dei termini decadenziali; non viene ammessa, neppure in casi eccezionali, quando la produzione nel termine di legge risulti estremamente difficile, la presentazione tardiva di memorie o documenti; i termini processuali non sono sospesi nel periodo 1º agosto -15 settembre di ciascun anno.

Com'è espressamente previsto dall'articolo 129, comma 2, al di fuori dei provvedimenti di esclusione dalla procedura elettorale, ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI GRUPPI DI LISTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 32. – Compiti dei delegati di lista.

L'art. 8, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni Ufficio elettorale di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta **nell'interesse della lista rappresentata e del candidato Presidente collegato**. Infatti, i rappresentanti non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e del candidato Presidente collegato durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni.

Nel silenzio della legge regionale, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, ultimo comma, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni).

Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con una dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

La designazione dei rappresentanti può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi (mod. A6/2020). In tal caso il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati (mod. A7/2020).

Tale facoltà è stata prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati in numero di due per ogni circoscrizione elettorale provinciale, non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per svolgere il loro compito, i delegati della lista circoscrizionale debbono dimostrare la loro qualità esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista circoscrizionale, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima – **una copia notarile della ricevuta** rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate, dal segretario comunale, ai singoli presidenti di ufficio elettorale di sezione, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati, questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Se – all'atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista prendano preventivi accordi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con le elezioni regionali ed amministrative.

Le designazioni dei rappresentanti presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista circoscrizionale, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini.

A norma dell'art. 35 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta:

1) al segretario del comune **entro il venerdì precedente** il giorno della votazione.

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni accertando che le medesime siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale abbia fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante e la qualità di coloro che tali designazioni avranno fatto (delegati di lista, ovvero persone da essi autorizzate in forma autentica con atto notarile).

2) direttamente al presidente di ciascun ufficio elettorale di sezione il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti e agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione verificherà che gli atti di designazione siano regolari, com'è stato precisato nel precedente numero 1).

§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista.

Tuttavia, tenuto conto del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e debbano saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista.

Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali presso lo stesso seggio.

In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui egli svolge l'incarico, a norma dell'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli

elettori dell'organo da eleggere avente l'ambito territoriale più ristretto (così, ad esempio, in caso di elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante dev'essere elettore della circoscrizione amministrativa).

§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale e rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

Gli articoli 2, comma 6, e 8, comma 18 e 19, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni, prevedono la rappresenta dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale e quella delle liste presso gli Uffici centrali circoscrizionali.

Le designazione dei rappresentanti devono essere presentate alle rispettive cancellerie le quali ne **rilasciano ricevuta** (modd. B4/2020 e B4-BIS/2020, B5/2020 e B5-BIS/2020, A8/2020 e A8-BIS/2020).

La legge non stabilisce alcun termine entro il quale presentare tali designazioni; si ritiene però – in analogia con quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – che i delegati possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

CAPITOLO VII ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI").

§ 37. – Obblighi a carico di partiti e movimenti politici.

Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data della competizione elettorale, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendano candidarsi alle elezioni, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Al partito o movimento politico che non ottempera ai suddetti obblighi, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 (art. 1, commi 14 e 23, legge 9 gennaio 2019, n. 3).

§ 38. - Obblighi a carico della Regione.

In apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito internet della Regione Puglia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, sono pubblicati, in maniera facilmente accessibile, il curriculum vitae e il certificato penale di tutti i candidati, rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero del candidato presidente, della lista circoscrizionale provinciale o del candidato con essa collegato.

La pubblicazione consente a ogni cittadino di accedere agevolmente alle informazioni e ai documenti ivi pubblicati attraverso la ricerca per cognome e nome di ciascun candidato, per denominazione del partito, del movimento politico o della lista circoscrizionale, nonché per circoscrizione.

A tal fine, quindi, <u>entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione,</u> i soggetti che, a norma degli artt. 2, comma 6, e 8, comma 7, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, hanno provveduto al deposito delle candidature presso gli Uffici centrali circoscrizionali e presso l'Ufficio centrale regionale, inviano all'indirizzo pec <u>elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it</u> una dichiarazione (<u>modd. A9/2020</u> e <u>B6/2020</u>) in cui indicano il "soggetto incaricato" alla trasmissione dei

documenti di che trattasi, nonché la rispettiva casella di posta elettronica certificata dalla quale, lo stesso incaricato, vi provvederà.

Il "soggetto incaricato" entro e non oltre il tredicesimo giorno antecedente la data di votazione, con le modalità tecnico-operative sotto riportate, comunica all'indirizzo pec elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it il curriculum vitae ed il certificato penale già pubblicati sul sito internet del partito, del movimento politico, della lista o del candidato presidente collegato, nonché l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono già pubblicati.

Nella mail di invio, il "soggetto incaricato" attesta (modd. A10/2020 e B7/2020) la conformità di ciascuno dei documenti informatici inviati rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato, garantendo, per ogni documento, l'accessibilità secondo la normativa vigente.

I documenti informatici che non rispettano le sotto riportate prescrizioni tecniche sono, con la specifica indicazione di errore, direttamente segnalati alla posta elettronica certificata del soggetto incaricato, ai fini del necessario adeguamento. In tal caso il "soggetto incaricato" entro l'ottavo giorno antecedente la votazione provvede ad una nuova trasmissione dei documenti rispondenti alle prescrizioni tecniche.

PRESCRIZIONI TECNICO-OPERATIVE

- Modalità di predisposizione dei documenti informatici

I documenti informatici contenenti il *curriculum vitae* e il *certificato penale* da pubblicare all'interno della sezione denominata "Elezioni trasparenti" devono essere rispondenti ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'"Allegato A" del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 20 marzo 2013 («Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 settembre 2013, n. 217.

- Caratteristiche dei files

Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (*screen readers*); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente file con formato PDF/A.

- Trasmissione dei documenti informatici

Il soggetto incaricato utilizzando la casella di posta elettronica certificata comunicata dal soggetto espressamente delegato al compimento degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 6, e all'art. 8, comma 7, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, invia i files PDF/A relativi al *curriculum vitae* ed al *certificato penale*, attestando, per ogni file PDF/A, la conformità a quello già pubblicato sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato presidente collegato.

- Controlli

La Regione Puglia, per ogni file PDF/A inviato, effettua i necessari controlli di rispondenza alle regole tecniche.

Le tipologie di controllo concernono:

- a) la verifica del file nel formato PDF/A;
- b) l'integrità del file PDF/A;
- c) l'assenza di password per la lettura;
- d) l'assenza di virus informatici o malware;
- e) l'assenza di link esterni;
- f) la presenza della attestazione di conformità.

Il file PDF/A che non supera le predette verifiche è restituito alla casella di posta certificata del soggetto incaricato con la segnalazione del tipo di errore. In tale ultimo caso, **entro l'ottavo giorno antecedente la data della votazione**, il soggetto incaricato provvede a una nuova trasmissione dei files PDF/A rispondenti alle prescrizioni tecniche.

ALLEGATI

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	<u>Circoscrizioni Elettorali</u> – <u>Liste di candidati alla carica</u>
	di consigliere regionale - Tabella di determinazione del
TABELLA - A	numero di candidati, distinto per genere, occorrente per
	la formazione di ciascuna lista e relativo numero di
	sottoscrizioni. Quantitativi minimi e massimi.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA				
		li - Modulistica occorrente per la presentazione ure alla carica di Consigliere regionale		
Mod. Sottoscrizioni	A/2020	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Principale.		
Mod. Sottoscrizioni	A1/2020	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato.		
Mod.	C/2020	Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti NON obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.		
Mod.	A2/2020	 <u>Candidato consigliere</u> – Dichiarazioni: di accettazione delle candidatura; di insussistenza di situazioni di incandidabilità. 		
Mod.	A3/2020	<u>Delegato di Lista</u> - Dichiarazione di collegamento di una lista circoscrizionale con il candidato Presidente.		
Mod.	A4/2020	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di collegamento del candidato Presidente con le liste circoscrizionali di un Gruppo.		
Mod.	A5/2020	<u>Delegati di Lista</u> - Dichiarazione di presentazione del simbolo con cui è contraddistinto un Gruppo di liste circoscrizionali.		
Mod.	A6/2020	<u>Delegato di Lista</u> – Autorizzazione / delega per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.		
Mod.	A7/2020	<u>Presentatore Lista / Cancelliere UCC</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione di una lista circoscrizionale.		
Mod.	A8/2020	<u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.		

Mod.	A8-BIS/2020	<u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Mod.	A9/2020	Soggetto delegato al deposito della Lista presso l'Ufficio entrale circoscrizionale Dichiarazione con la quale indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista. Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it.
Mod.	A10/2020	Soggetto incaricato - Dichiarazione da inoltrare alla Regione, all'indirizzo pec elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al curriculum vitae e al certificato penale dei candidati della lista.

14	ad E	2020	Candidato	Presidente/Consigliere	regionale.	-
Mo	oa. L)/2020	Designazione	del mandatario elettorale.		

Candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Modulistica occorrente per la presentazione della candidatura				
Mod.	B/2020	<u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di presentazione della candidatura.		
Mod.	B1/2020	 <u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di: accettazione della candidatura; accettazione dei collegamenti con le liste circoscrizionali; insussistenza delle situazioni di incandidabilità. 		
Mod.	B2/2020	<u>Delegati Lista</u> – Dichiarazione di collegamento delle liste di un Gruppo ad un candidato Presidente.		
Mod.	B3/2020	<u>Delegato Presidente / Cancelliere UCR</u> – Verbale di ricevuta dell'avvenuta presentazione della candidatura alla carica di Presidente.		
Mod.	B4/2020	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.		
Mod.	B4-BIS/2020	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.		
Mod.	B5/2020	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.		
Mod.	B5-BIS/2020	<u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.		

		Soggetto delegato al deposito della candidatura presso
Mod.		l'Ufficio entrale regionale Dichiarazione con la quale
	B6/2020	indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del
	D0/2020	curriculum vitae e del certificato penale del candidato
		presidente. Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione:
		elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it
		Soggetto incaricato - Dichiarazione da inoltrare alla
		Regione, all'indirizzo pec
Mod.	<i>B7/2020</i>	elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al
		curriculum vitae e al certificato penale del candidato
		presidente.
	SCHEDA DI	Modello della scheda Approvata con Decreto del
	VOTAZIONE	Presidente della Giunta n. 327 DEL 3 agosto 2020.
	T1 DELL 1 D	
	TABELLA - B	Modello del Manifesto riportante le candidature,



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

TABELLA – A - Circoscrizioni Elettorali. - Liste di candidati alla carica di consigliere regionale - Determinazione del numero di candidati, distinto per genere, occorrente per la formazione di ciascuna lista e relativo numero di sottoscrizioni. Quantitativi minimi e massimi.



Il Presidente della Giunta

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO. QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI.

					NUMERO CANDIDATI	ANDIDATI				
CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE CON	CONSIGLIERI		MINIMO			MASSIMO		NUMERO SO	NUMERO SOTTOSCRITTORI
ELETTORALI	2011	ELEGGERE	TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)	TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B	MINIMO (3) (4)	MASSIMO (3)
BARI	1.247.303	7	7	က	4	15	9	6	299	3000
BARLETTA-ANDRIA-TRAN	391.723	7	2	-	-	5	2	ю	334	1500
BRINDISI	400.801	2	2	-	-	5	2	8	334	1500
FOGGIA	626.072	4	4	2	2	œ	ю	S)	584	2500
LECCE	802.018	5	5	2	ю	10	4	9	584	2500
TARANTO	584.649	က	ဇ	-	2	7	က	4	584	2500
TOTALI	4.052.566	23	23	10	13	20	20	30	1111	1111

(1) Art. 8, comma 12, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

In clascuma circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Ciunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

(2) Art. 8, comma 13, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

dell'estio delle elezioni composti dai movimenti e dai pariti politici che abbiano presentato liste non rispetose della propozizione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente propozizionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 1994, n. 3 (Nome per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei così della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma." Nelle Iste de candidaté à assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessumo dei due sessi può essere rappresentatio in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formattsi a seguito

(3) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

*8. Le liste devono essere presentate

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100,000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

e) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 e lettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

9. Sono esonerate dala sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legistatura in corso al momento della interiori delle circumi anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legistatura appena conclusa. In tal caso la delle eleczioni anche in tuna sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legistatura appena consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soguetto, con atto autenticato da notaio."

(4) Art. 1-bis, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni delaforali per l'anno 2020", insento dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

omissis omissis

In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto contro dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonché di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle elezioni delle eregioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidatue è ridotto a un terzo. 6. E' fatta salva per ciascuma regione la possibilità di prevedere, per le dezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.


PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - LISTE CIRCOSCRIZIONALI - MODULISTICA



REGIONE PUGLIA

Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A/2020 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Principale.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I	sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di
	nel numero di risultante dalle firme ¹
de	ebitamente autenticate ² , contenute in questo foglio ed in numeroatti separati ³ ,
no	onché da numerodichiarazioni di accettazione della candidatura, rese nelle forme
ino	dicate al quarto comma dell'art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive
mo	odificazioni,
	dichiarano di presentare,
pe	er la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il
	, una lista circoscrizionale composta da numero candidati
all	la carica di Consigliere regionale, nelle persone e nell'ordine sotto indicato.
Di	ichiarano, altresì, che la <i>lista circoscrizionale</i> , di seguito qui riportata, - della quale i sottoscritti
dio	chiarano di aver preso visione:
a)	È parte costituente il Gruppo di liste denominato
	contraddistinto dal seguente contrassegno

 $^{^{1}}$ – Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati devono essere apposte su appositi moduli, sui quali debbono essere riportati: il contrassegno del Gruppo di cui la lista è parte costituente; cognome, nome, luogo, data di nascita di ciascun candidato; cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati; deve essere indicato anche il comune nelle cui liste elettorali ogni elettore che sottoscrive dichiara di essere iscritto [articolo 8, della LR. 28

gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii.].

² – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53, e e ss.mm.ii., e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3 Mod. A1/2020 – ATTO SEPARATO PER LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI

il		codice fiscale	4
			EI CANDIDATI
)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
			<u> </u>
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
2			
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
3 _	(Income time of the	(1-4-114-)	(-1-5-1)6
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) 6
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
⁴ _	(haran di manita)	(4-4- 4:(4-)	(5.5.1)6
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
ı.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
5	<i>a c</i> :::	71 · P · S >	6
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
i.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 5
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	One and the second	/d-a- di	
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶

⁻ Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica sia dei collegamenti del candidato presidente con le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, sia delle candidature a consigliere regionale multiple (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

5 - E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

6 - Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica delle candidature a consigliere regionale multiple. (art. 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 5
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 5
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ⁵
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁶

I sottoscritti delegano:

il/la	signor/a
nato/	'a a
	e domiciliato/a in
via	- cell
) a depositare la presente <i>lista circoscrizionale</i> presso l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente;) a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della
	Giunta regionale;
3) 🔲 a designare, personalmente o a mezzo di persone autorizzate, con dichiarazione
	autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione
	territoriale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

in sua sostituzione, delegano, per il compimento dei medesimi atti,

il/la signor/a
nato/a a il codice fiscale
e domiciliato/a in
via cell.
A corredo della presente dichiarazione uniscono:
a) numero certificati individuali e numero certificati collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori della <i>lista circoscrizionale</i> nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale;
b) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere regionale firmate e autenticate e contenenti la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità – mod. A2/2020;
c) numero certificati attestanti che i candidati della <i>lista circoscrizionale</i> sono elettori di un Comune della Repubblica;
 d) dichiarazione di collegamento resa dal delegato della presente lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale – mod. A3/2020;
e) dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta – mod. A4/2020;
 f) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – mod. A5/2020;
g) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta ⁷ .
Per eventuali comunicazioni riguardanti la <i>lista circoscrizionale</i> eleggono domicilio presso (apporre un segno di spunta su una delle tre possibilità): O il/la delegato/a titolare;
O il/la delegato/a supplente;
O il/la signor/a nato/a a
il - codice fiscale
e domiciliato/a in via
- tel cell.
addì

⁷ - Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute esclusivamente le Liste che utilizzano il simbolo di **partiti, gruppi o movimenti politici di** rilievo nazionale.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione

del 27 aprile 2016] che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

con sede in			8	
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il				
conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g),				
del citato regolamento UE 20	16/679, del cor	nsiderando n.	56, premesso allo stesso atto e	
dell'articolo 2-sexies, comma 2, 1	ettera f), del D.lg	gs. 30 giugno 2	003, n. 196 – saranno utilizzati per	
le sole finalità previste dalla leg	ge regionale 28	gennaio 2005	, n. 2, e successive modificazioni,	
secondo modalità a ciò strettar	nente collegate.	I dati sarann	o comunicati all'Ufficio centrale	
circoscrizionale costituito presso	il Tribunale del	capoluogo di	provincia, dove l'interessato potrà	
esercitare i diritti previsti dagli ar	ticoli da 15 a 22	del predetto reg	golamento.	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Cognonic e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
La firma qui apposta vale anche come	consenso a norma d	legli articoli 6-7 4	9 del regolamento (LIE)2016/679 del 27	

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

 8 – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

74

Pag. 5 di 8

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Turana a data di manaita	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
	200000000000000000000000000000000000000			
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
			- 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
			zarego o anni di iniversi	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Contain di iscrizione nene riste elettorari	Documento di	identificazione	Tima del sottoserittore	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
			•	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
-				
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Confidure of isertatione field fiste electrolali	Poemieno (ii	IGGITTICAZIONE	Filma del sottoscrittore	
1			1	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
cognome t nome				
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
l				

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
			-
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Company			Luogo e data di nascita
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome			Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Contain at isotizione none uste elettoran	Documento di	Identificazione	I film del sottosefftore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Containe di iscrizione nene riste elettorari	Documento di	Identificazione	Filma dei sottosenttore	
			•	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Dogumento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nene fiste elettoran	Documento di	identificazione	Filina del sottoscrittore	
+				
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Dogumento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nene fiste elettoran	Documento di	identificazione	Filina del sottoscrittore	
aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.	consenso a norma d		e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 coscrizionale)	
AIT	FENTICAZION	NE DELLE FI	RME.	
710	LIVITORZIO	L DEEEE 11		
A norma dell'articolo 21, comma	2, del decreto d	lel Presidente o	lella Repubblica 28 dicembre 2000,	
n. 445, e successive modificazio	ni, certifico ver	e ed autentich	e le firme apposte in mia presenza,	
dagli elettori sopra indicati (n			[in cifre ed in lettere]),	
augh elettori sopia mateati (n			[m chie ca m lettere]),	
da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.				
addì				

Pag. 8 di 8

Timbro, firma (Nome e Cognome per esteso) e qualifica del pubblico

ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A1/2020 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - <u>Atto Separato.</u>



(luogo di nascita)

(cognome)

(luogo di nascita)

(cognome)

(luogo di nascita)

(n.)

(n.)

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

ATTO SEPARATO

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

den	ominato del sot traddistinto dal segu		ta circoscrizionale costituente il Gruppo di fiste
La	lista circoscrizional	<i>e</i> , composta da n	del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo il candidati, di seguito qui riportata, e della quale i collegata al/la candidato/a alla carica di Presidente
nato		1	il
		LISTA D	DEI CANDIDATI
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
1			
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne conjugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²

(data di nascita)

(nome)

(data di nascita)

(nome)

(data di nascita)

(codice fiscale)³

(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²

(codice fiscale)³

(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo -

per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) $^{2}\,$

(codice fiscale) 3

^{1 –} Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica sia dei collegamenti del candidato presidente con liste / gruppi di liste / coalizioni di gruppi, sia delle candidature a consigliere regionale multiple (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

 ^{2 -} E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.
 3 - Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica delle candidature a consigliere regionale multiple. (art. 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) 3
	A 1: ::>	/1. E :: S	per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 2
L.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
F	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
ı.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
+			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) 2
1.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
1.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
ı.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
ı.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²
1.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ³
_	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ²

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE

I sottoscritti elettori dichiarano di NON AVER SOTTOSCRITTO per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale di cui trattasi ALTRA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016] che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

con sede in			
conferimento, sono di rilevante i del citato regolamento UE 20 dell'articolo 2-sexies, comma 2, le sole finalità previste dalla leg secondo modalità a ciò stretta	nteresse pubblico 16/679, del cor lettera f), del D.lg gge regionale 28 mente collegate. o il Tribunale del	o – ai sensi dell'a nsiderando n. 50 gs. 30 giugno 200 gennaio 2005, n I dati saranno capoluogo di pi	iarazione, di cui è facoltativo il articolo 9, paragrafo 2, lettera <i>g</i>), 6, premesso allo stesso atto e 03, n. 196 – saranno utilizzati per n. 2, e successive modificazioni, comunicati all'Ufficio centrale rovincia, dove l'interessato potrà lamento.
Cognome e nome		I	nogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		т	uogo e data di nascita
Cognome e nome		1	cuogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		т	Juogo e data di nascita
cognome v nome			siege v dilli di lilisvilli
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore
Cognome e nome		I	Luogo e data di nascita
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore

Pag. 3 di 8

 $^{^4}$ — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
			1	
Cognome e nome		I	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		I	Luogo e data di nascita	
eognome o nome			suogo e data di Itabelia	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		I	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
		T	1 2 1	
Cognome e nome		1	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
	•	1		
Cognome e nome		I	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
-				
Cognome e nome		I	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
*				
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome]	Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Cognome e nome			Euogo e data di haseita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottoscrittore	
elettoran				
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Cognonic e nome		·	Eurogo e data di hasena	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottoscrittore	
elettoran				
Communication			Torono deta di mancita	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
			1	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di i	identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale anche come consenso a norma degli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (UE)2016/679 del 27 aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
elettoran				
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
-				
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
			T 1 2 1 2	
Cognome e nome			Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
	-			
Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
La firma qui apposta vale anche come c	onsenso a norma d	egli articoli 6. 7 e	9 del regolamento (UE)2016/679 del 27	

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

aprile 2016 ai soli fini sopra indicati.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita		
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		L	uogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		L	uogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		Т,	uogo e data di nascita	
Cognome e nome		L	uogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
		· ·	1	
Cognome e nome		L	uogo e data di nascita	
0 11 11 11 11 11		.1	T' 11 " '"	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		L	uogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome		L	uogo e data di nascita	
U				
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore	
La firma qui apposta vale anche come caprile 2016 ai soli fini sopra indicati.	consenso a norma o	iegii articoli 6, 7 e 9	dei regolamento (UE)2016/6/9 del 27	

(prosegue elenco dei sottoscrittori della lista circoscrizionale)

Pag. 7 di 8


Cognome e nome		Luogo e data di nascita				
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore			
		1				
Cognome e nome		J	Luogo e data di nascita			
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore			
Cognome e nome		1	Luogo e data di nascita			
Cognome e nome		1	Luogo e data di hascita			
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore			
Cognome e nome		Luogo e data di nascita				
Cognonic e nome		Luogo e data di nascita				
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di	identificazione	Firma del sottoscrittore			
aprile 2016 ai soli fini sopra indicati. (prosegue	consenso a norma de elenco dei sottoscritta	tori della lista circos				
A norma dell'articolo 21, comma	a 2, del decreto d	lel Presidente de	lla Repubblica 28 dicembre 2000,			
n. 445, e successive modificazi	oni, certifico ver	e ed autentiche	le firme apposte in mia presenza,			
dagli elettori sopra indicati (n						
da me identificati con il documer	nto segnato a mar	gine di ciascuno				
addì						
	Timbro, firm	a (Nome e Cognom	e per esteso) e qualifica del pubblico			
	ufficiale che pro	cede all'autenticazio	one (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)			

Pag. 8 di 8



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – C/2020 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti <u>NON</u> obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI EFFETTUATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 8. COMMA 9. LR. 2/2005

									,
I1/I	La sot	toscritt	o/a						
nat	o/a a					il			- codice fiscale
				e don	niciliato	/a in			
via						cell			in qualità di ¹ .
									_
				dichia	ra di pı	resentare,			
per	la el	ezione	del Preside	nte della Giunta	e del C	Consiglio regio	nale del	la Puglia	che avrà luogo
il			, un	a lista circoscriz	zionale	composta da	numer	o	candidati alla
cai	rica di	i Consi	gliere regio	onale, nelle perso	ne e nel	l'ordine sotto	indicato.		
Dio	chiara.	, altresì	, che la <i>lista</i>	ı circoscrizionale	, di seg	uito riportata:			
٥)		è	nauto	costituente	:1	Crunno	a;	liste	denominato
a)			-	costituente					
									_

¹ Precisare lo status che a norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2. e ss.mm.ii. esonera la Lista dalla sottoscrizione degli elettori. [Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.]

b)		è	collegata	al	candidato	alla	carica	di	Presidente	della	Giunta	Regionale
							nato	o/a				
	il		co	dice	fiscale				2			

LISTA DEI CANDIDATI

		LIST	TA DEI CANDIDATI
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo -
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
1			
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
2			
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
	(11 gastant)	()	per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
3			
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
… -	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
	(nogo di miscim)	(data di macna)	(course issue)
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
	(4.1.81 -1.1.1.1)	((course installe)
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
	\		
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo –
			per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
\vdash		,	(conte memo)

². Dato non obbligatorio bensi necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica sia dei collegamenti del candidato presidente con le liste/gruppi di liste/coalizioni di gruppi, (artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

³. E' consentita l'aggiunta, tra parentesi, quando l'indicazione sia indispensabile per l'identificazione del candidato.

Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica delle candidature a consigliere regionale multiple. (art. 8 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ²
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) ⁴
(n.)	(cognome)	(nome)	(spazio per l'indicazione di un eventuale pseudonimo – per le donne coniugate o vedove di un eventuale cognome del marito) ³
	(luogo di nascita)	(data di nascita)	(codice fiscale) 4

Il/La	sottoscritto/a delega:
il/la	signor/a
nato/	a a
	e domiciliato/a in
via	- cell
1	a depositare la presente lista circoscrizionale presso l'Ufficio centrale
	circoscrizionale territorialmente competente;
2	a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con il candidato Presidente della
	Giunta regionale;
3) 🗌 a designare, personalmente, o a mezzo di persone autorizzate con dichiarazione
	autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio della circoscrizione
	territoriale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;

in sua sostituzione, delega, per il compimento dei med	lesimi atti,				
il/la signor/a					
nato/a a	il codice fiscale				
e domiciliato/a ir	ı				
via	cell.				
A corredo della presente dichiarazione unisce:					
 a)	e nelle liste elettorali di un Comune della				
b) numero dichiarazioni di accett Consigliere regionale firmate e autenticate e con l'insussistenza di situazioni di incandidabilità - n	tenenti la dichiarazione sostitutiva attestante				
c) numero certificati attestanti che i elettori di un Comune della Repubblica;	candidati della <i>lista circoscrizionale</i> sono				
 d) dichiarazione di collegamento resa dal delega il/la candidato/a alla carica di Presidente della Gi 					
 e) dichiarazione di accettazione del collegamente della Giunta – mod. A4/2020; 	nto resa dal/dalla candidato/a alla carica di				
f) dichiarazione di presentazione del contrasse diametro, in triplice esemplare per ciascuna dime					
gruppo o movimento politico, o dai presidenti o tali risultino per l'attestazione dei rispettivi p rappresentanti all'uopo da loro incaricati con m	gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla				
Per eventuali comunicazioni riguardanti la Lista elegi spunta su una delle tre possibilità): O il/la delegato/a titolare;	ge domicilio presso (apporre un segno di				
O il/la delegato/a supplente;					
O il/la signor/a	nato a				
il					
e domiciliato in	via				
- tel,,,,,	cell,,,,,				
addì	FIRMA DEL PRESENTATORE				

^{5 -} Alla presentazione di tale dichiarazione sono tenute esclusivamente le Liste presentate per iniziativa di un consigliere regionale in carica, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori, giusta il disposto di cui all'art. 8, comma 9, delle LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii., allorquando utilizzano il simbolo di partiti, gruppi o movimenti politici di rilievo nazionale.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, de	l decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, cer	tifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza al
presente atto, dal/dalla signor/a	
nato/a a	il della cui identità sono certo.
Il/la sottoscrittore/trice è stato/a prevent	tivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale
può incorrere in caso di dichiarazione n	nendace.
addì	
 Timbe	- forms (name a secondary name setted) a systificated all
1111101	ro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
	(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A2/2020 <u>Candidato consigliere</u> – Dichiarazione di accettazione delle candidatura e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità.

DEL[uata]					
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI					
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DI: 1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, 2. INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCANDIDABILITA'.					
Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:					
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)					
Il/La sottoscritto/a					
nato/a a il - codice fiscale					
¹ - domiciliato/a in					
via, in occasione delle					
consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio					
regionale della Puglia che avranno luogo il,					
dichiara					
☐ di accettare la candidatura alla carica di Consigliere regionale, nella circoscrizione					
elettorale di					

A norma dell'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 7, comma 1, dello stesso D.lgs. n. 235/2012.

denominato:

^{1 —} Dato non obbligatorio bensì necessario agli Uffici preposti alle operazioni di ammissione delle candidature per una puntuale verifica delle candidature multiple (art. 8, comma 16, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni).

	La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 8, mma 16, della LR. n. 2/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 7, comma 1,
	la L. n. 154/1981, in quanto:
	non ha accettato la candidatura per altre liste della stessa circoscrizione elettorale e si è presentato, come candidato/a, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di
	non ha accettato la candidatura a Consigliere in altre Regioni; ovvero
	ha accettato la candidatura a Consigliere nella Regione;
	non ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione Puglia o in altre Regioni; ovvero
	ha accettato la candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione
	FIRMA
	AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
n. 4	norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 145, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla pra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, del signor/a nato/a
in.	della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a ventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di hiarazione mendace.
	addì
	Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A3/2020 <u>Delegato di Lista</u> - Dichiarazione di collegamento di una lista circoscrizionale con il candidato Presidente.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E

DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI	CIRCOSCRIZIONE	ELETTORALE DI	
------------------------------	----------------	---------------	--

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE A UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lista circoscrizionale del Gruppo denomin	nato:
avente contrassegno: (breve descrizione del contra	rassegno)
II/I a sattasaritta/a	
	il codice fiscale
	Codice fiscale
	cell,
	la effettuazione della dichiarazione di collegamento della
•	ın candidato alla carica di Presidente della Giunta,
	dichiara
che, in occasione dell'elezione del Presid	dente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia
che avrà luogo il	, la Lista circoscrizionale di cui è rappresentante è
collegata alla candidatura alla carica d	li Presidente della Giunta Regionale del/della signor/a
	nato/a a il
codice fiscale	
addì	
audi	
FII	RMA DEL/DELLA DELEGATO/A DI LISTA

Pag. 1 di 2

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
addì
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14. legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dal delegato alla presentazione della lista circoscrizionale, **a pena di nullità delle candidature**, deve essere presentato, in originale, presso:

- l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente, quale allegato alla presentazione delle candidature per la carica di Consigliere regionale.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A4/2020 <u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di collegamento del candidato Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI DI UN GRUPPO

Il/La sottoscritto/a					,
nato/a a		il		codice	fiscale
, domici	iliato/a in				
via		cell.			,
Candidato/a alla carica di P	residente della Giunta	regio	nale nelle consultaz	zioni per il	rinnovo
degli Organi elettivi della Regi	ione Puglia che avranno l	uogo	i1	,	
	dichiara				
di essere collegato/a, per l'ele:	zione del Consiglio regio	onale,	ai candidati delle l	iste circosc	rizionali
del Gruppo denominato:			av	vente contr	assegno:
(breve descrizione del contrassegno)					
ad	ldì				
	FIRMA DEL/D	ELLA	CANDIDATO/A	PRESIDEN	NTE

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,					
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla					
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:					
nato/a a il;					
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla					
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.					
addì					
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del					
pubblico ufficiale che procede all'autenticazione					
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)					

Questo documento, sottoscritto dal candidato Presidente, a pena di nullità delle candidature, deve essere presentato, in originale, presso:

- l'Ufficio centrale circoscrizionale territorialmente competente, quale allegato alla presentazione delle candidature per la carica di Consigliere regionale.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A5/2020 <u>Delegati di Lista</u> - Dichiarazione di presentazione del simbolo con cui è contraddistinto un Gruppo di liste circoscrizionali.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO CON CUI E' CONTRADDISTINTO IL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Grı	appo di Liste circoscrizionali denon	ninato:			
I sc	ottoscritti:				
1)					
	nato/a a	il	codice fiscale		
	, dom	niciliato/a in			
	via	cell	,		
		te alla presentazione della Lista circone elettorale di			
2)					
	nato/a a	il	codice fiscale		
	, domiciliato/a in				
		cell			
		te alla presentazione della Lista circ			
	sopra specificato nella circoscrizio	one elettorale di	1.		
3)					
	nato/a a	il	codice fiscale		
	, domiciliato/a in				
	via	cell	,		
		te alla presentazione della Lista circ			

 $^{^{1}}$ — Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali — BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE e TARANTO.

4)	
	nato/a ail - codice fiscale
	via, domiciliato/a in cell.,
	delegato/a Otitolare O supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
5)	
5)	nato/a a
	, domiciliato/a in
	via cell. ,
	delegato/a Otitolare O supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
	sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
	, sept. specific and sept. sept. specific and sept.
6)	
	nato/a a
	, domiciliato/a in
	via, cell,
	delegato/a Otitolare O supplente alla presentazione della Lista circoscrizionale del Gruppo
	sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
	dichiarano
di j	presentare l'allegato contrassegno, in n. 3 esemplari dal diametro di cm 3 e n. 3 esemplari dal
dia	metro di cm 10, da riprodurre ovunque necessiti (schede elettorali, manifesti recanti le liste dei
car	ididati, siti internet istituzionali di Prefetture, Regioni, ecc.) per contraddistinguere sia la Lista
cir	coscrizionale, sia il Gruppo di Liste costituito ex art. 8, comma 5, della LR. 28 gennaio 2005, n.
2, 6	e ss.mm.ii
De	scrizione del contrassegno:

Pag. 2 di 4

Denominazione del Gruppo costituito:				
Spazio per allegare i contrassegni dopo averli siglati sul retro:				
Contrassegno: N. 3 esemplari dal diametro di cm 3 da allegare in formato carfaceo	Contrassegno: N. 3 esemplari dal diametro di cm 10 da allegare in formato cartaceo			
Spazio per le eventuali indic	azioni di <u>scala cromatica:</u>			
Per consentire ai competenti Uffici, di acquisire un'ottimale definizione delle immagini, de espressioni letterali, delle raffigurazioni e delle tonalità di colore, alla presente dichiarazio viene allegato, altresì, un supporto informatico nel quale è archiviata, nei formati «.jpeg «.pdf» ad alta risoluzione, e «.png 32 64x64», una fedele riproduzione del contrasseg cartaceo.				
	FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA			
Circoscrizione di Bari:				
Circoscrizione di B.A.T.:				
Circoscrizione di Brindisi:				
Circoscrizione di Foggia:				
Circoscrizione di Lecce:				
Circoscrizione di Taranto:				

AUTENTICAZIONI DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dei/delle signori/e:

1)	nato/a a	il	;
2)	nato/a a	il	;
3)	nato/a a	il	;
4)	nato/a a	il	;
5)	nato/a a	il	;
6)	nato/a a	il	
della cui identità sono certo. responsabilità penale nella quale		•	sulla
addì			
	Timbro, firma (nome e co	gnome per esteso) e qualific che procede all'autenticazione	a del

Se il contrassegno che si presenta è utilizzato da partiti, gruppi o movimenti **politici aventi rilievo nazionale** al presente documento deve essere allegato, altresì, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta.

(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Detta dichiarazione non si reputa necessaria per le liste già espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari presenti in consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione della elezione anche in una sola delle Camere esonerate dalle sottoscrizioni degli elettori a norma dell'art. 8, comma 9, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A6/2020 <u>Delegato di Lista.</u> Delega per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi della circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.



CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO I SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE. - DELEGA.

Lista circoscrizionale del Gruppo denominato:		
avente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno))	
[l/La sottoscritto/a		
nato/a a	il codice f	iscale
	., domiciliato/a	in
		,
via	cell	
delegato/a O titolare O supplente alla designazione	dei rappresentanti della Lista presso	ogni
Sezione elettorale della circoscrizione di		е
presso l'Ufficio centrale circoscrizionale territoriale	nente competente, come risulta	dalla
dichiarazione di presentazione delle candidature - mod.	/2020 (specificare se si è utilizz	zato il
mod. <mark>A/2020 </mark> o il <mark>C/2020</mark>) e dal verbale di ricevuta i	rilasciato dalla cancelleria Tribun	ale di
in data all'atto del de	posito della lista dei candidati -	mod.
<mark>A7/2020</mark> ,		

DELEGA

le persone sotto elencate, nell'ambito del territorio comunale accanto di ciascuna indicato, a designare i Rappresentanti della Lista circoscrizionale sopra specificata presso ogni sezione elettorale:

(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(, ,	
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(Comune)	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(data di nascita)	(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)

Pag. 2 di 3

Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile

(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)
(luogo di domicilio)	(indirizzo)	(cellulare)
	(luogo di domicilio) (cognome)	(luogo di domicilio) (indirizzo) (cognome) (nome)

addì
FIRMA
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA (Art. 8, comma 19, legge regionale n. 2/2005, e ss.mm.ii.)
Previa verifica dei poteri di cui è investito il/la sottoscrittore/trice del presente atto di delega
avendomi il/la comparente esibito il verbale di ricevuta - mod. A7/2020 - rilasciato in data
dalla cancelleria Tribunale di
Lista circoscrizionale indicata in premessa, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia
presenza, del/la signor/a
il domiciliato/a ir via
cell della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a
preventivamente ammonito/a sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso d
dichiarazione mendace.
addì



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A7/2020 <u>Presentatore Lista /</u>
<u>Cancelliere UCC</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione di una lista circoscrizionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[da

VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE

DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE (RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA) ¹	
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI	
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI	
L'anno duemila, addìdel mese di, alle ore, si	è
presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/ra	
nato/a a, il/la quale ha	
dichiarato di voler presentare una lista circoscrizionale di candidati, per l'elezione del Presidente	
della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia di,	
appartenente al Gruppo di liste denominato	
e contraddistinto con il seguente contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)	
Il/La sottoscritto/a dopo aver identificato il/la presentatore/trice accerta che il/la medesimo	/a
ha depositato una lista circoscrizionale di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, la qua	le
si distingue con l'indicato contrassegno e che:	
O ha dichiarato essere sottoscritta da numero elettori della circoscrizione elettorale,	le
cui firme sono contenute in numero atti.	
(ovvero)	
O ha dichiarato non essere sottoscritta da elettori della circoscrizione elettorale, in quant	
sussistenti i presupposti per l'esonero di cui all'art. 8, comma 9, della legge regionale 2	8
gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii	

¹ Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/trice ed una per gli atti dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Allegati alla predetta lista circoscrizionale di candidati sono stati presentati anche:
a) 🗌 numero certificati individuali e numero certificati collettivi, comprovanti
l'iscrizione dei presentatori della lista circoscrizionale nelle liste elettorali dei comuni della
circoscrizione;
b) 🔲 numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere
regionale, firmate e autenticate, contenenti anche la dichiarazione sostitutiva dei candidata
attestante l'insussistenza delle situazioni di incandidabilità – mod. A2/2020;
c) numero certificati attestanti che i candidati della lista circoscrizionale sono elettori
di un Comune della Repubblica;
d) 🔲 dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale – mod. A3/2020;
e) 🔲 dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente
della Giunta – <mark>mod. A4/2020;</mark>
f) dichiarazione di presentazione del contrassegno, nelle dimensioni di cm 3 e cm 10 di
diametro, in triplice esemplare per ciascuna dimensione – mod. A5/2020;
g) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo
o movimento politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali
risultino per l'attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da
rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che autorizzi
l'utilizzo del simbolo, per la presentazione della lista, così come collegata al candidato alla
carica di Presidente della Giunta.
La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale contiene la designazione
del/della signor/ra
il - codice fiscale
, domiciliato/a in
via cell.
e del/della signor/ra
il - codice fiscale
, domiciliato/a in
via cell.
quali delegati della lista stessa ai sensi dell'art. 8, comma 19, della LR. 28 gennaio 2005, n. 5, e
ss.mm.ii

Alla predetta lista circoscrizionale	è attribuito, seco	ndo l'ordine di presentazione, il numero
Di quanto sopra viene redatto, in confermato e sottoscritto.	duplice esempla	are, il presente verbale, che viene letto,
Il/La presentatore/trice della lista circoscrizionale	Bollo della Cancelleria	Il/La Cancelliere/a dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A8/2020 <u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL <u>RAPPRESENTANTE EFFETTIVO</u> DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE					
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI					
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI					
L'anno duemila, addìdel mese di, alle ore si è					
presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a					
$nato/a a \qquad \qquad il \qquad \qquad - codice fiscale$					
, domiciliato/a in					
via, il quale					
nella sua qualità di delegato/a O titolare O supplente ha depositato una Lista di candidati					
denominata					
ed alla quale, secondo l'ordine di presentazione, è stato attribuito il numero					
Il predetto delegato, avendone facoltà, ha presentato inoltre una dichiarazione, con firma					
debitamente autenticata, con la quale designa il/la signor/a					
il - codice fiscale					
, domiciliato/a in					
via, cell,					
rappresentante effettivo dell'anzidetta Lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale					
costituito presso questo Tribunale.					
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata					
effettivamente depositata presso questa cancelleria.					
Il/La Cancelliere/a dell'Ufficio centrale circoscrizionale					
Pag. 1 di 1					



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A8-BIS/2020 <u>Cancelliere UCC</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL <u>RAPPRESENTANTE SUPPLENTE</u> DI UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE DI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI
L'anno duemila, addìdel mese di, alle ore si è
presentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a
nato/a a il - codice fiscale
, domiciliato/a in
via, il quale
nella sua qualità di delegato/a O titolare O supplente ha depositato una Lista di candidati denominata
ed alla quale, secondo l'ordine di presentazione, è stato attribuito il numero
Il predetto delegato, avendone facoltà, ha presentato inoltre una dichiarazione, con firma
debitamente autenticata, con la quale designa il/la signor/a
nato/a a
il - codice fiscale
, domiciliato/a in
via cell. ,
rappresentante supplente dell'anzidetta Lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
costituito presso questo Tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.
Il/La Cancelliere/a dell'Ufficio centrale circoscrizionale



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A9/2020 Soggetto delegato al deposito di una Lista presso l'Ufficio centale circoscrizionale – Dichiarazione con la quale indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI

Dichiarazione con la quale il soggetto delegato al deposito della Lista, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista.

(Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it)

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,)

avente c	ontrassegno: (breve	Gruppo denominato:		
domicilia	nto/a in	il		Via
	centrale circoscrizio	onto dei promotori della List onale di, ha		
n.	(cognome)	(nome)	(luogo di nascita)	(data di nascita)
1				
		1	1	Pag. 1 di 3

Al deposito la Cancelleria del citato Officio na assegnato, in via provvisoria, il numero d ordine
Giusta l'effettuazione del suddetto deposito dichiara, altresì,
- che il "soggetto incaricato" per la comunicazione alla Regione Puglia del curriculum vitae
e del <i>certificato penale</i> di ciascun candidato della lista è il/la signor/a
nato/a a il
codice fiscale, domiciliato/a in
alla via cell.
, in qualità di
- che il predetto "soggetto incaricato" per la trasmissione in questione provvederà utilizzando
la seguente casella di posta elettronica certificata
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il "soggetto incaricato", entro e non oltre il
tredicesimo giorno antecedente la votazione, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, il
curriculum vitae e il certificato penale di ciascun candidato – già pubblicati sul sito del
partito/movimento/lista/candidato, nonché l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono
già pubblicati, rispettando le prescrizioni tecniche ² contenute nella pubblicazione n. 3/2020
"Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e
l'ammissione delle candidature". Quanto sopra, al fine della successiva pubblicazione dei predetti
documenti anche nella sezione "Elezioni trasparenti" del sito della Regione Puglia, ai sensi
dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 3/2019.
addì
FIRMA

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

 $^{^{1}-}$ Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento político.

² – Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
nato/a a il
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
addì
T_{i+1} F_{i+1} F_{i
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – A10/2020 <u>Soggetto incaricato</u> – Dichiarazione con la quale provvede all'inoltro del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

(Dichiarazione del "soggetto incaricato" da inoltrare alla Regione, all'indirizzo pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al curriculum vitae e al certificato penale dei candidati della lista)

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,)

CIRC	OSCRIZIONE	ELETTORA	ALE DI		
Lista	circoscrizionale	del Gruppo	denominato:		
			rizione del contrassegno)		
Il/La	sottoscritto/a				nato/a
a			il	codice fiscale	
domic	iliato/a	in .			Via
			cell.		in qualità di
"sogg	etto incaricato"	con la presei	nte trasmette in format	to digitale i <i>curriculum v</i>	itae e i certificati penali,
rilasci	ati dal casellario	giudiziale <mark>n</mark> e	<mark>on oltre novanta gior</mark>	<mark>ni prima della data fissa</mark>	<mark>ata per la consultazione</mark>
<mark>eletto</mark> i	<mark>ale</mark> , dei candida	ti alla carica	di consigliere regiona	ale sotto riportati da pubb	licare sul sito di codesta
Region	ne all'interno del	la sezione "E	Elezioni trasparenti".		
n.	(cognome)		(nome)	(luogo di nascita)	(data di nascita)
1					

Lo/a scrivente dichiara che i documenti informatici di cui al presente inoltro sono conformi
a quelli già pubblicati sul sito internet
normativa vigente in quanto formatati nel rispetto delle prescrizioni tecniche ² di cui alla
pubblicazione n. 3/2020 "Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale -
Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature".
Resta a disposizione di codesta Regione per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere
necessarie.
addì
FIRMA
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
addì
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

¹ Precisare il partito, movimento politico, lista o candidato collegato

² – Il *curriculum vitae* e il *certificato penale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – D/2020 <u>Candidato Presidente /</u> <u>Consigliere regionale</u> - Designazione del mandatario elettorale.

DEL[data]

DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE (da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello di Bari)

	sottoscritto/a
	residente in - codice fiscale
	cell , residente in
	accettato, in occasione della elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale
	glia che si svolgeranno il,
0	la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale;
0	la candidatura alla carica di Consigliere regionale nella lista circoscrizionale presentata nella circoscrizione elettorale di
in riferii	mento all'art. 1, della LR. 28 gennaio 2005, n. 2, e ss.mm.ii, all'art. 5, comma 4, della L. 23
	o 1995, n. 43, e all'art. 7, commi 3 e 4, della L. 10 dicembre 1993, n. 515;
	DESIGNA
	mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il/la signor/a nato/a
	il e residente in
	addì

150

Pag. 1 di 2

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza,
ılla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
nato/a a;
lella cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
esponsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
addì
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - MODULISTICA



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B/2020 <u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di presentazione della candidatura.

DEL[data]

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il/La sottoscritto/a		,
nato/a a	il	codice fiscale
	, domiciliato in	
alla via		cell ,
in occasione delle consultazioni reg	gionali per l'elezione diretta del Pre	sidente della Giunta e del
Consiglio regionale della Puglia che	si terranno il	,
	dichiara	
a) 🔲 di presentare la propria can	didatura a Presidente della Giunta	regionale;
b) 🗌 di delegare, ex art. 2, comma	a 6, della legge regionale 28 gennaio	2005, n. 2 e ss.mm.ii., la
presentazione della propria cand	lidatura e la rappresentanza presso l'I	Ufficio centrale regionale
- al/alla signor/a		
nato/a a	il	codice fiscale
	, domiciliato/a in	
alla via		cell,
elettore/trice iscritto/a nelle li	ste elettorali del Comune di	,
in caso di suo impedimento, gli s	stessi poteri sono conferiti	
- al/alla signor/a		
nato/a a	il	codice fiscale
	, domiciliato in	
alla via		cell,
elettore/trice iscritto/a nelle li	ste elettorali del Comune di	

Α	corredo del presente atto allega:
1.	un certificato attestante di essere elettore/trice di un Comune della Repubblica;
2.	due certificati attestanti che le persone delegate alla lett. b) sono elettori di un Comune della
	Repubblica;
3.	dichiarazione contestuale di accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento
	con n Gruppo/i di liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, di
	insussistenza delle situazioni di incandidabilità - mod. B1/2020;
4.	numero convergente/i dichiarazione/i di collegamento resa/e dal/i delegato/i
	di ogni Gruppo di liste collegato con la predetta candidatura alla carica di Presidente della
	Giunta - mod. B2/2020.
	addì
	FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A
	AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A	norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.	445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza,
	a sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
	o/a ail; Ila cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
	nale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
per	nate nena quate può incorrere in caso di dicinarazione mendace.
	addi
	Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del
	pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B1/2020 <u>Candidato Presidente</u> - Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione dei collegamenti con le liste circoscrizionali e insussistenza delle situazioni di incandidabilità.

DEL[data]

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI: 1. ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA, 2. ACCETTAZIONE DEL/I COLLEGAMENTO/I, 3. INSUSSISTENZA DELLE SITUAZIONI DI INCANDIDABILITA'.			
Il/La	a sottoscritto/a,		
nato	/a a il codice fiscale		
	, domiciliato in		
alla	via cell. ,		
in o	ccasione delle consultazioni regionali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del		
Con	siglio regionale della Puglia che si terranno il,		
	dichiara		
	☐ di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia;		
	di accettare che la propria candidatura sia collegata a quella del/i Gruppo/i di liste circoscrizionali sotto elencato/i:		
	1) (riportare la denominazione) Gruppo		
	presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:		
	;		
	2) (riportare la denominazione) Gruppo		
	presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:		
	;		

3) (riportare la denominazione) Gruppo

presente con proprie liste nelle circoscrizioni di:

4) (riportare la d	denominazione)	Gruppo	
presente con pr	oprie liste ne	lle circoscrizioni di:	
			;
5) (riportare la	denominazione)	Gruppo	
presente con pr	oprie liste ne	lle circoscrizioni di:	
			;
6) (riportare la c	denominazione)	Gruppo	
presente con pr	oprie liste ne	lle circoscrizioni di:	
			;
		Gruppo	
-	-	lle circoscrizioni di:	
			;
8) (: 4		Crimo	
		Gruppolle circoscrizioni di:	
-	-		
			,
9) (riportare la	denominazione)	Gruppo	
		lle circoscrizioni di:	
	_		;
a norma de	ell'articolo 9	comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 2	235 e per gli effetti
previsti dall'art	ticolo 46 del	d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il/la sottosc	ritto/a, consapevole
delle sanzioni	penali nelle	quali può incorrere in caso di dichiarazioni	non veritiere e di
formazione o	uso di atti	falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna	delle situazioni di
incandidabilità	stabilite dall	articolo 7, comma 1, dello stesso D.lgs. n. 235/2	2012.

c)

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall'art. 8,
comma 16, della LR. n. 2/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 7, comma 1,
della L. n. 154/1981, in quanto:
 non ha presentato la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta in altre Regioni;
ovvero
ha accettato la candidatura alla carica di Presidente della Giunta nella Regione;
2) non ha accettato la candidatura a Consigliere in altre Regioni;
ovvero
ha accettato la candidatura a Consigliere nella Regione;
3) non ha accettato la candidatura a Consigliere della Regione, per liste della stessa circoscrizione elettorale identificate da contrassegni diversi;
di essersi presentato, come candidato Consigliere della Regione nella/e circoscrizione/i elettorale/i di
nella/e lista/e del Gruppo avente contrassegno:
addì
FIRMA DEL/DELLA CANDIDATO/A

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del	Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera	ed autentica la firma, apposta in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, del/della signor/	'a:
nato/a a	;
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato	preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiaraz	zione mendace.
addi	
	nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblic	co ufficiale che procede all'autenticazione t. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B2/2020 <u>Delegati Lista</u> – Dichiarazione di collegamento delle liste di un Gruppo ad un candidato Presidente.

DEL[data]

DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DEL GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gn	ppo di Liste circoscrizionali denominato:
ave	nte contrassegno: (breve descrizione del contrassegno)
I so	ttoscritti:
1)	
	nato/a a
	, domiciliato/a in
	via
	delegato/aO titolareO supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
	Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
	;
2)	
	nato/a a
	, domiciliato/a in
	via cell.
	delegato/aO titolareO supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
	Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
	;

3)	
	nato/a a
	, domiciliato/a in
	via cell.
	delegato/aO titolareO supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
	Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
	;
4)	
	nato/a a
	, domiciliato/a in
	via
	delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
	Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
5 \	;
5)	
	nato/a ail - codice fiscale
	, domiciliato/a in
	via cell.
	delegato/a titolare supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
	Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
6)	;
6)	nato/a a
	domiciliato/a in - codice fiscale
	via
	delegato/aO titolareO supplente alla effettuazione della dichiarazione di collegamento della
	Lista circoscrizionale del Gruppo sopra specificato nella circoscrizione elettorale di
	,
	dichiarano
che,	in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia
che	avrà luogo il, il Gruppo di Liste circoscrizionali, di cui sono

rappresentanti, è collegato alla candidatura per la carica di Presidente della Giunta Regionale		
del/della signor/a	nato/a	
a	il - codice fiscale	
Inoltre, per le operazioni ch	e si compiranno presso l'Ufficio centrale regionale, costituito presso la	
Corte d'Appello di Bari		
d	esignano come rappresentante del Gruppo	
il/la signor/a		
	domiciliato/a in - codice fiscale	
alla via	cell	
ed in sua sostituzione,		
•	nato/a a	
	il - codice fiscale	
	domiciliato/a in cell.	
addì		
	FIRMA DEI DELEGATI DI LISTA	
Circoscrizione di Bari:		
Circoscrizione di B.A.T.:		
Circoscrizione di Brindisi:		
Circoscrizione di Foggia:		
Circoscrizione di Lecce:		
Circoscrizione di Taranto:		

AUTENTICAZIONI DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21, comma 2	2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni	, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza,
alla sopra estesa dichiarazione, dei	signori:
1)	nato a il;
2)	nato a il;
3)	nato a;
4)	nato ail;
5)	nato ail;
6)	nato a il,
della cui identità sono certo.	I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla
responsabilità penale nella quale po	ossono incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.
addì	
Т	imbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione
	(art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

Questo documento, sottoscritto dai delegati alla effettuazione della dichiarazione di collegamento delle liste circoscrizionali di ciascun Gruppo, a pena di nullità delle candidature, deve essere presentato, in originale, presso:

- l'Ufficio centrale regionale, quale allegato alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B3/2020 <u>Delegato Presidente /</u>
<u>Cancelliere UCR</u> – Verbale di ricevuta della avvenuta presentazione della candidatura alla carica di Presidente.

DEL		data]
-----	--	-------

VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE COSTITUITO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BARI)¹

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

	L'anno duemila, addìdel mese di, alle ore, si è
	sentato, presso questa cancelleria, il/la signor/a
	hiarato di essere delegato/a a presentare la candidatura alla carica di Presidente della
	unta Regionale della Puglia del/della Signor/a
	o/a a
	Il/La sottoscritto/a dopo aver proceduto alla sua identificazione, accerta che lo/a stesso/a ha
dep	positato la richiesta di candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della
pre	detto/a candidato/a.
	In allegato, dal/dalla predetto/a delegato/a, sono stati presentati:
a)	un certificato comprovante che il/la candidato/a alla carica di Presidente della Giunta
	regionale è iscritto/a nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
b)	due certificati attestanti che le persone delegate alla presentazione della candidatura sono
	elettori di un Comune della Repubblica;
c)	dichiarazione rilasciata dal/dalla candidato/a alla carica di Presidente della Giunta di
	accettazione della candidatura, di accettazione del collegamento con n Gruppo/i di liste
	di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, di insussistenza delle situazioni di
	incandidabilità - mod. B1/2020;
d)	numero dichiarazione/i di collegamento del/i Gruppo/i di liste collegato/i con
	la predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta - mod. B2/2020.

Dalla dichiarazione di presentazion	e della candidati	ura risulta che il/la candi	dato/a alla cario	ca di
Presidente della Giunta, a norma	dell'art. 2, com	ma 6, della LR. 28 ger	nnaio 2005, n.	2, e
ss.mm.ii., ha conferito il potere	di rappresentai	nza presso l'Ufficio centi	rale regionale a	l/alla
signor/a			nato/a	a
	il		codice fi	scale
	, domicil	iato/a in		
via		cell		
e al/alla signor/a			nato/a	a a
	il		codice fi	scale
	, domicil	iato/a in		
via		cell		
Alla predetta candidatura è attri	buito, secondo l'	ordine di presentazione, il	numero	·
Di quanto sopra viene redatto	o, in duplice es	emplare, il presente verb	ale, che viene	letto,
confermato e sottoscritto.				
Il/La delegato/a alla presentazione		Il/La cancell	iere/a	
della candidatura	Bollo della Cancelleria	dell'Ufficio Central	e Regionale	

 $^{^{1}}$ Da compilare in duplice copia. Una da consegnare al/alla presentatore/trice ed una per gli atti dell'Ufficio centrale regionale.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B4/2020 <u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.

DEL[data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL <u>RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN</u> CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addidel	mese di, alle ore con
dichiarazione debitamente sottoscritta ed autent	icata (mod. B/2020), è stata presentata, presso
questa cancelleria, la candidatura alla carica di Pr	residente della Giunta regionale del/della signor/a
nato/	'a ail
, a cui è stata attribuita, secondo	l'ordine di presentazione, il numero
Dal citato atto risulta che il/la signor/a	
nato/a a	. il codice fiscale
, domic	iliato/a in
via	cell,
è stato/a delegato/a a svolgere le funzioni di	rappresentante EFFETTIVO dell'anzidetto/a
<u>candidato/a presso l'Ufficio centrale regionale</u> o	costituito presso questa Corte.
Si rilascia la presente ricevuta per attes	stare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria	1.
	Il/La Cancelliere/a
Bollo della	dell'Ufficio centrale regionale
Cancelleria	

Pag. 1 di 1



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B4-BIS/2020 <u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale regionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addidel mese di, alle ore con
dichiarazione debitamente sottoscritta ed autentica (mod. B/2020), è stata presentata, presso questa
cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale del/della signor/a
nato/a a il
, a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero
Dal citato atto risulta che il/la signor/a
nato/a a il codice fiscale
, domiciliato/a in
viacell,
è stato/a delegato/a a svolgere le funzioni di <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto/a</u>
candidato/a presso l'Ufficio centrale regionale costituito presso questa Corte.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.
Il/La Cancelliere/a dell'Ufficio centrale regionale
dell'Ufficio centrale regionale

Pag. 1 di 1



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B5/2020 <u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante effettivo di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL [data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UN GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

ntata, /della il tto e
il tto e
tto e
tto e
Lista
Liste
scale
,
trale
stata



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B5-BIS/2020 <u>Cancelliere UCR</u> - Ricevuta della designazione del rappresentante supplente di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio centrale regionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DEL[data]

RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UN GRUPPO DI LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore, è stata
presentata, presso questa cancelleria, la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale
del/della signor/a
a cui è stata attribuita, secondo l'ordine di presentazione, il numero
A supporto, il predetto candidato, ha allegato il mod. B2/2020, debitamente sottoscritto e
autenticato, contenente, tra l'altro, la dichiarazione con la quale i delegati delle Liste
circoscrizionali del Gruppo denominato:
hanno designato il/ha la signor/a
nato/a a il - codice fiscale
, domiciliato/a in
alla via cell. ,
alla via
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u>
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u> <u>regionale</u> costituito presso questa Corte.
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u> <u>regionale</u> costituito presso questa Corte. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u> <u>regionale</u> costituito presso questa Corte. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u> <u>regionale</u> costituito presso questa Corte. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u> <u>regionale</u> costituito presso questa Corte. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.
quale <u>rappresentante SUPPLENTE</u> <u>dell'anzidetto Gruppo di liste presso l'Ufficio centrale</u> <u>regionale</u> costituito presso questa Corte. Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria. Il/La Cancelliere/a dell'Ufficio centrale regionale

Pag. 1 di 1



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B6/2020 Soggetto delegato al deposito della candidatura, presso l'Ufficio centrale regionale, del candidato alla carica di Presidente della Giunta. Dichiarazione con la quale indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del curriculum vitae e del certificato penale del predetto candidato.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

Dichiarazione con la quale il soggetto delegato al deposito della candidatura, presso l'Ufficio centrale regionale, del candidato alla carica di Presidente della Giunta, indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del curriculum vitae e del certificato penale del predetto candidato.

(Da inoltrare all'indirizzo pec della Regione: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it)

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,)

Il/La	sottoscritto	/a										
nato/a	a a					i	1			codice	fisc	ale
		,	domicili	ato/a i	n							
dichia	ara che in d	ata		. , gius	sta delega	di cui all'	art. 2,	comma 6,	della l	egge reg	ionale	28
genna	io 2005, n	2 e ss	.mm.ii.,	presso	l'Ufficio	centrale re	egiona	le, ha prov	veduto	al depo	sito de	:lla
candi	datura	alla	carica	di	Preside	ente d	ella	Giunta	del/	della	signo	r/a
										nato/a		a
					il .				-	codice	fisc	ale
			,	domic	ciliato in						alla	via
						cel	l		,			
	posito la C									numero	d'ord	ine
								-				
Giust	a l'effettua: (spuntare e co			-		ara, altres	ì,					
	che alla c					dia del <i>c</i>	urricu	lum vitae	e del a	certificat	to pend	ale
	provvedera										-	
	certificata	-			-					- posta o		
								ione Pugli	a del o	urriculu	m vita	0 8
_ del		-		-			_	presidente				
		-			-			-			_	
												ell.
				, m (qualità di					1l	quale	V1

I – Indicare se presidente o segretario o rappresentante del partito o movimento político.

provvederà utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il soggetto incaricato, entro e non oltre il
tredicesimo giorno antecedente la votazione, è tenuto a comunicare alla Regione Puglia, il
curriculum vitae e il certificato penale già pubblicati sul sito del partito/movimento/lista/candidato,
nonché l'indirizzo web nel quale i medesimi documenti sono già pubblicati, rispettando le
prescrizioni tecniche ² contenute nella pubblicazione n. 3/2020 - "Elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale – Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle
candidature". Ciò, ai fini della successiva pubblicazione dei predetti documenti anche nella sezione
"Elezioni trasparenti" del sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge
n. 3/2019.
addì
FIRMA
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla
sopra estesa dichiarazione, del/della signor/a:
della cui identità sono certo. Il/La sottoscrittore/trice è stato/a preventivamente ammonito/a sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
addì
Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

² – Il curriculum vitae e il certificato penale vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" - con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento - privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Mod. – B7/2020 <u>Soggetto incaricato</u> – Dichiarazione con la quale provvede all'inoltro del curriculum vitae e del certificato penale del candidato Presidente della Giunta.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DEL[data]

(Dichiarazione del "soggetto incaricato" da inoltrare alla Regione, all'indirizzo pec: elezioniregionali@pec.rupar.puglia.it, unitamente al curriculum vitae e al certificato penale del candidato presidente)

(Articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,)

Il/La sotto	scritto/a									
nato/a a						il			codice	fiscale
		, domi	ciliato/a in							
Via						cell				
in qualità	di "sogget	to incari	cato" con l	a present	e trasme	ette in form	nato digit	ale il c	urriculu	m vitae e
il certifica	ito penale,	rilasciat	o dal casell	lario giud	liziale <mark>n</mark>	on oltre n	ovanta g	g <mark>iorni</mark> j	prima d	<mark>ella data</mark>
fissata	per	la	cons	<mark>ultazion</mark> e	e	elettorale	,	del/del	la	signor/a
								nato/a		a
				il .				-	codice	fiscale
			, domici	liato in .						alla via
					c	ell		,	candida	ito/a alla
carica di I	Presidente	della Gi	ınta, da pul	oblicare s	ul sito o	di codesta I	Regione	all'inte	erno della	a sezione
"Elezioni	trasparent	ti".								
I	o/a scrive	nte dichi	ara che i do	cumenti	informa	tici di cui a	al presen	te inolt	ro sono	conformi
a quelli	già pul	oblicati	sul sito	internet						del
			1	e di ogni	docume	ento ne gar	antisce 1	'access	ibilità se	condo la
normativa	vigente	in quan	ito formata	nti nel r	ispetto	delle pres	scrizioni	tecnic	che² di	cui alla

¹ Precisare il partito, il movimento politico, la lista o il candidato presidente.

² – Il *curriculum vitae* e il *certificato penale* vanno convertiti in distinti files PDF/A-1a, di seguito "file PDF/A" – con inclusi, in ognuno, i caratteri tipografici (fonts – si consiglia l'uso di Times New Roman) utilizzati per la composizione del documento – privi sia di "macroistruzioni" ed elementi che possano modificare il documento comunicato, sia di riferimenti esterni (link), sia di password per la lettura.

Non è rispondente ai criteri di accessibilità previsti dalla legge il file derivante da scansioni di documenti cartacei con scanner, che generano i cosiddetti documenti-immagine non leggibili dai lettori vocali (screen readers); per eventuali immagini presenti nel documento (ad esempio: un timbro) va creato il testo alternativo prima di generare il file PDF/A.

Il file contenente il documento-immagine, prima di essere convertito in file PDF/A, è reso accessibile utilizzando i programmi software dedicati al riconoscimento dei caratteri, detti "ocr" (optical character recognition).

I documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l'accessibilità vanno corredati di sommario.

La Regione Puglia accetterà esclusivamente files con formato PDF/A.

Timbro, firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)

pubblicazione n. 3/2020 "Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale -



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Modello della scheda di votazione – Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327 DEL 3 agosto 2020.



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 327 del registro

Oggetto: Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 recante "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale)";

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l'art. 7, comma 10, della citata legge regionale n. 2/2005 e ss.mm.ii., il quale demanda al Presidente della Giunta, l'approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DATO ATTO che con il su citato provvedimento prot. 82022 del 03/08/2020 il Commissario Straordinario ha disposto:



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

"in virtù della ricognizione effettuata in ordine alle norme regionali in materia elettorale, risulta incompatibile con le disposizioni del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86, l'art. 7, nei commi 1, 3, 5, 6,
7 e 8, della Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale", e che pertanto deve ritenersi inapplicabile, nelle
parti in cui non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un
candidato di sesso diverso:

Per una più facile lettura, l'art. 7 - "Scheda elettorale" - della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 deve ritenersi applicabile secondo la seguente formulazione:

- "comma 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per consentire l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
- comma 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- comma 5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.";

RITENUTO di dover ottemperare al dettato delle precitate norme;

DECRETA



PUGLIA

Circulano miliano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A/2020 e B/2020 che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della regione per l'applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.


Bari, 03 agosto 2020



PUGLIA

Tabella A (allegata al Decreto n. 327... emesso dal Presidente della Giunta regionale in data .93. A6050... 2020)

Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia



IL PRESIDENTE
EMILIANO
LIVERANO
LIVERAN



PUGLIA

La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U".

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine definitivo del sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo



PUGLIA

candidato presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Bari, 03 agosto 2020


5



PUGLIA

Tabella B (allegata al Decreto n. 327 emesso dal Presidente della Giunta regionale in data 03.44.057.0 2020)

Modello della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia



LI PRESIDENTE
EMILIANO
MANUALLE
MANUALL



Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

TABELLA – B Modello del Manifesto riportante le candidature.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020

	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI	
--	------------------------------	--

CANDIDATI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L'ELEZIONE DI N. CONSIGLIERI REGIONALI (ett. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni)


CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	CANDIDATO ALLA CA Della Giunt	RICA DI PRESIDENTE A REGIONALE	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	CANDIDATO ALLA CA Della Giunt	ARICA DI PRESIDENTE A REGIONALE
1. VERDI MARIO	2. BIANCHI VINCE	NZO detto ENZO	3. VERDI MARIO	4	
Bari, 25-06-70	Milano,	30-06-70	Roma, 25-06-80		
LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA	LISTA CIRCOSCRIZIONALE COLLEGATA
N. 1	N. 2	N. 3		N. 4	N. 5
CONTRASSEONO DELLA LISTA	CONTRASSESMO DELIA LISTA	CONTRASSESNO DELIA LISTA	CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE.	CONTRASSEONO DELLA LISTA	CONTRASSEGNO DELLA LISTA
ROSSI Mario			NOIZ		
Lece, 95-95-1989 BIANCHI Vittorio detto Rino Foggia, 65-95-1989 FALCHI Rosa in TOTTI Taranto, 05-05-1955			CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSGRIZIONE		
			PRES		
			RICA DI F		
			A CAF		
			ALL		
			NDATO		
			SAND		
			0		

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale (dott.)

Il Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale

.....)





avenite ellicatula per utili e curicoscizioni encurioni cultura urban regioni ordine di (2) — Le liste circoscrizionali – disposte sotto i nominativi dei candidati Presidenti collegati, in maniera da evidenziare l'esistenza del collegamento – debbono essere riportate secondo il numero d'ordine di sorteggio definitivo assegnato dall'Ufficio centrale regionale a seguito delle operazioni di sorteggio tra i Gruppi di liste e di rinumerazione per ciascuna circoscrizione. (cfr. paragrafo

23)
(3) - Qualora, nella circostizione, un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non risutti collegato ad alcuna lista, negli spazi posti sotto il rettangolo contenente il suo nominativo si dovrà riportare la seguente frase: "CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NON COLLEGATO AD ALCUNA LISTA DELLA CIRCOSCRIZIONE."
(4) — Per ogni candidato Consigliere dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. — Per le donne conlugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

[NOTA BENE] - Il presente manifesto deve essere stampato su carta bianca con angoli colorati verdi.

SOMMARIO

CAPITOLO I	5
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE	5
SEZIONE I LISTE CIRCOSCRIZIONALI § 1. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.	5
§ 2. – Lista circoscrizionale dei candidati	
§ 3. – Dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale	
§ 4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lis circoscrizionale.	ta
§ 5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza di situazioni di incandidabilità	12
§ 6. – Certificato attestante che i candidati siano elettori di un Comune Repubblica.	
§ 7. – Contrassegno della lista circoscrizionale.	14
§ 8. – Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale	
§ 9. – Esenzione dalle tasse di bollo.	16
SEZIONE II	17 datura.17 ella
§ 12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura, di accettazione de collegamento con uno o più Gruppi di liste circoscrizionali, di inesisten situazioni di incandidabilità.	del za di
§ 13 – Dichiarazione di collegamento del Gruppo o Gruppi di liste circoscrizionali con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.	
§ 14. – Certificato attestante che il candidato Presidente ed il suo delega elettori di un Comune della Repubblica.	
CAPITOLO II	21
PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CE CIRCOSCRIZIONALI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA ALL'UFFICIO CENTRALE	L
REGIONALE	
o i i — wiodaina e jerinini ber ia majeriaje brećeniaznoje dene čandidar	

§ 16. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste21
<i>CAPITOLO III</i> 23
L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA
§ 17. – Composizione degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale
§ 18. – Operazioni dell'Ufficio centrale regionale e dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature
§ 19 Comunicazioni tra l'Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali ai fini del collegamento delle liste con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.
§ 20. – Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. Comunicazioni ai delegati
§ 21. – Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi previste dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 e successive modificazioni
§ 22. – Sospensione delle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature33
CAPITOLO IV35
OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE
§ 23. – Operazioni in ordine alle liste dei candidati e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale
ESEMPLIFICAZIONE DI SORTEGGIO E SUSSEGUENTE RINUMERAZIONE37
§ 24. – Stampa delle schede di votazione e stampa dei manifesti con le liste dei candidati
§ 25. – Comunicazione, ai sindaci dei comuni, dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
§ 26. – Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista42
<i>CAPITOLO V</i> 43
I RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE .43
§ 27. – Decisioni che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale regionale - Persone legittimate a presentare ricorso
§ 28. – Termine e modalità per presentare i ricorsi
§ 29. – Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale
§ 30. – Decisioni dell'Ufficio centrale regionale. – Comunicazione delle decisioni

§ 31. – Impugnazione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale con cui sono stati decisi, in via amministrativa, i ricorsi contro atti degli Uffici centrali circoscrizionali di esclusione di liste o di	1
candidati dal procedimento elettorale. 4 CAPITOLO VI. 4	
DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E PRESSO L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI GRUPPI DI LISTE PRESSO L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE4	7,
§ 32. – Compiti dei delegati di lista	7
§ 33. – Modalità di presentazione delle designazioni	7
§ 34. – Organi ai quali deve essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista. Termini	
§ 35. – Requisiti dei rappresentanti di lista	.9
§ 36. – Rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e dei Gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale e rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici centrali circoscrizionali	0
<i>CAPITOLO VII</i>	1
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE5	1
DELLA LEGGE N. 3/2019 ("ELEZIONI TRASPARENTI")5	1
§ 37. – Obblighi a carico di partiti e movimenti politici	1
§ 38 Obblighi a carico della Regione 5	1
<i>A L L E G A T I</i>	5
ELENCO DEGLI ALLEGATI 5	7
TABELLA – A - Circoscrizioni Elettorali Liste di candidati alla carica di consigliere regionale - Determinazione del numero di candidati, distinto per genere, occorrente per la formazione di ciascuna lista e relativo numero di sottoscrizioni. Quantitativi minimi e massimi	
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - LISTE CIRCOSCRIZIONALI - MODULISTICA6	5
Mod. – A/2020 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Principale. 6	:7
Mod. – A1/2020 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale d candidati da parte di soggetti obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni - Atto Separato. 7	li
Mod. – C/2020 Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati da parte di soggetti NON obbligati alla raccolta delle sottoscrizioni. 8 Mod. – A2/2020 Candidato consigliere – Dichiarazione di accettazione delle candidatura e di insussistenza delle situazioni di incandidabilità	89 06 a

Mod. – A4/2020
candidato Presidente alle liste circoscrizionali di un Gruppo104
Mod. – A5/2020 Delegati di Lista - Dichiarazione di presentazione del simbolo
con cui è contraddistinto un Gruppo di liste circoscrizionali109
Mod. – A6/2020 Delegato di Lista. 116
Delega per la designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi della
circoscrizione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale116
Mod. – A7/2020 Presentatore Lista / Cancelliere UCC – Verbale di ricevuta
della avvenuta presentazione di una lista circoscrizionale123
Mod. – A8/2020 Cancelliere UCC - Ricevuta della designazione del
rappresentante effettivo di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale
Mod. – A8-BIS/2020 Cancelliere UCC - Ricevuta della designazione del
rappresentante supplente di una lista circoscrizionale di candidati presso l'Ufficio
centrale circoscrizionale
Mod. – A9/2020 Soggetto delegato al deposito di una Lista presso l'Ufficio
centale circoscrizionale – Dichiarazione con la quale indica il "soggetto
incaricato" della trasmissione del curriculum vitae e del certificato penale dei
candidati della lista138
Mod. – A10/2020 Soggetto incaricato – Dichiarazione con la quale provvede
all'inoltro del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati della lista.
Mod. – D/2020 Candidato Presidente / Consigliere regionale - Designazione
del mandatario elettorale148
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE - MODULISTICA152
Mod. – B/2020 Candidato Presidente - Dichiarazione di presentazione della
candidatura154
Mod. – B1/2020 Candidato Presidente - Dichiarazione di accettazione della
candidatura, di accettazione dei collegamenti con le liste circoscrizionali e
insussistenza delle situazioni di incandidabilità158
Mod. – B2/2020 Delegati Lista – Dichiarazione di collegamento delle liste di
un Gruppo ad un candidato Presidente165
Mod. – B3/2020 Delegato Presidente / Cancelliere UCR – Verbale di ricevuta
della avvenuta presentazione della candidatura alla carica di Presidente171
Mod. – B4/2020
rappresentante effettivo di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale
regionale176
Mod. – B4-BIS/2020
rappresentante supplente di un candidato Presidente presso l'Ufficio centrale
regionale
Mod. – B5/2020
rappresentante effettivo di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio
centrale regionale184
Mod. – B5-BIS/2020 Cancelliere UCR - Ricevuta della designazione del
rappresentante supplente di un Gruppo di liste circoscrizionali presso l'Ufficio
centrale regionale188
e
Mod. – B6/2020 Soggetto delegato al deposito della candidatura, presso l'Ufficio centrale regionale, del candidato alla carica di Presidente della Giunta.
Dichiarazione con la quale indica il "soggetto incaricato" della trasmissione del
curriculum vitae e del certificato penale del predetto candidato193

Mod. – B7/2020 Soggetto incaricato – Dichiarazione con la	quale provvede
all'inoltro del curriculum vitae e del certificato penale del cana	lidato Presidente
della Giunta	198
Modello della scheda di votazione – Decreto del Presidente della	Giunta regionale
n. 327 DEL 3 agosto 2020	202
TABELLA – B Modello del Manifesto riportante le candidature	e213